SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 marzo 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 51

Agenzia italiana del farmaco

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2012, n. **24**.

Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria per il 2009, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato B;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 23 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 2004, recante modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione per l'iscrizione all'Albo delle agenzie per il lavoro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2011;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 19 gennaio 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2012;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato dipendenti dalle agenzie di somministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di seguito denominato per brevità «decreto».

2. I contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, possono applicare o introdurre disposizioni più favorevoli per i lavoratori di quelle previste dal presente decreto. Restano ferme le disposizioni in tema di iscrizione delle agenzie per il lavoro all'Albo informatico di cui all'articolo 4 del decreto, nonché in ordine al possesso dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5 del medesimo decreto.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* "contratto di somministrazione di lavoro": il contratto avente ad oggetto la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20;»;

b) dopo la lettera *a)* sono inserite le seguenti:

«a-*bis*) "missione": il periodo durante il quale, nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, il lavoratore dipendente da un'agenzia di somministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, è messo a disposizione di un utilizzatore di cui all'articolo 20, comma 1, e opera sotto il controllo e la direzione dello stesso;

a-*ter*) "condizioni di base di lavoro e d'occupazione": il trattamento economico, normativo e occupazionale previsto da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, da contratti collettivi o da altre disposizioni vincolanti di portata generale in vigore presso un utilizzatore di cui all'articolo 20, comma 1, ivi comprese quelle relative:

1) all'orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi;

2) alla retribuzione;

3) alla protezione delle donne in stato di gravidanza e in periodo di allattamento, nonché la protezione di bambini e giovani; la parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione;».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

1. All'articolo 18 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-*bis*. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, e, per il solo utilizzatore, di cui all'articolo 23, comma 4, secondo periodo, e comma 7-*bis*, nonché di cui all'articolo 24, comma 4, lettere *a)* e *b)*, è punita

con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 3.»;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, è punito con la sanzione penale prevista dal comma 4, primo periodo, chi esige o comunque percepisce compensi da parte del lavoratore in cambio di un'assunzione presso un utilizzatore ovvero per l'ipotesi di stipulazione di un contratto di lavoro o avvio di un rapporto di lavoro con l'utilizzatore dopo una missione presso quest'ultimo.

4-*ter*. Nelle ipotesi di cui al comma 4-*bis* in aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione dall'albo.».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

1. All'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «Per tutta la durata della somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Per tutta la durata della missione»;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «per i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa presso un utilizzatore» sono sostituite dalle seguenti: «per i periodi in cui non sono in missione presso un utilizzatore»;

c) dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«5-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 4 non operano qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo:

a) di soggetti disoccupati percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti, da almeno sei mesi;

b) di soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi. Resta comunque fermo quanto previsto dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

c) di lavoratori definiti "svantaggiati" o "molto svantaggiati" ai sensi dei numeri 18) e 19) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione dei lavoratori di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *e)* del n. 18) dell'articolo 2 del suddetto regolamento (CE) n. 800/2008.

5-*quater*. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 4 non operano nelle ulteriori ipotesi individuate dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

1. All'articolo 21, comma 3, del decreto, le parole: «nonché la data di inizio e la durata prevedibile dell'attività lavorativa presso l'utilizzatore» sono sostituite dalle seguenti: «nonché la data di inizio e la durata prevedibile della missione».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

1. All'articolo 22 del decreto, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato, ai sensi del presente articolo, possono essere effettuate anche con rapporto di lavoro a tempo parziale. In tale caso, trova applicazione il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, in quanto compatibile con le disposizioni del presente decreto.».

Art. 7.

Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

1. All'articolo 23 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte.»;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. I lavoratori dipendenti dal somministratore sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Tali informazioni possono essere fornite mediante un avviso generale opportunamente affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso il quale e sotto il cui controllo detti lavoratori prestano la loro opera.»;

c) al comma 8, le parole: «In caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato» sono soppresse e le parole: «al termine del contratto di somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «al termine della sua missione»;

d) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-*bis*. Resta salva la facoltà per il somministratore e l'utilizzatore di pattuire un compenso ragionevole per i servizi resi a quest'ultimo in relazione alla missione, all'impiego e alla formazione del lavoratore per il caso in cui, al termine della missione, l'utilizzatore assuma il lavoratore.».

2. Resta ferma la previsione di cui all'articolo 35, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 8.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze*

MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*

FORNERO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

12G0046

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 febbraio 2012, n. **25**.

Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 443, concernente "Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili";

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni recante "Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari";

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, lettera *i)*, e l'articolo 13, recante "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano";

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174, recante "Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano";

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" che ha incluso le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 174, recante "Attuazione della direttiva comunitaria 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti" ed in particolare gli articoli 104 e 105, comma 3, che dispongono rispettivamente l'obbligo per i produttori ed i distributori di immettere sul mercato solo prodotti sicuri e di perseguire il livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, recante "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera *a)* della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";

Visto il regolamento (CE), n.764 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE;

Considerato il parere circostanziato della Commissione europea del 19 febbraio 2007, in cui si ribadisce che, sulla base dell'articolo 28 del trattato CE, la Corte di Giustizia delle comunità europee ha previsto l'obbligo a carico degli Stati membri di prevedere il mutuo riconoscimento dei prodotti e che pertanto, nella fattispecie, un'apparecchiatura legalmente fabbricata e venduta in un altro Stato membro deve poter essere commercializzata sul territorio nazionale anche se non è integralmente conforme alle regole tecniche e alle specifiche di prodotto vigenti, purché essa soddisfi almeno i regolamenti nazionali di uno stato membro e, per quanto riguarda la sicurezza e l'adeguatezza all'uso previsto, assicuri un livello equivalente a quello garantito dalle specifiche in Italia;

Considerata la Comunicazione interpretativa della Commissione, 2003/C265/02, recante "Agevolare l'accesso di prodotti al mercato di un altro Stato membro: applicazione pratica del mutuo riconoscimento" in cui si ribadisce che disposizioni che prevedono una procedura di previa autorizzazione all'immissione sul mercato na-

zionale può essere ammessa solo a condizioni molto rigorose, costituendo una restrizione alla libera circolazione delle merci;

Considerato che alle apparecchiature per il trattamento di acque potabili per impiego in pubblici esercizi si applicano i principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP), ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 14 dicembre 2009;

Esperita la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 settembre 2011;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 settembre 2011;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988, in data 27 ottobre 2011, n. 7741, e la nota dell' 8 novembre 2011 prot. N. 7237 con la quale il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il proprio nulla osta;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Il presente decreto stabilisce prescrizioni tecniche relative alle apparecchiature per il trattamento dell'acqua destinata al consumo umano, individuate dall'articolo 11, comma 1, lettera *i)* del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, e successive modificazioni, e distribuita sia in ambito domestico che non domestico.

2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 178/2002 e n. 852/2004 nonché quelle contenute nei decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206 e 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto non si applica alle apparecchiature per il trattamento dell'acqua potabile qualora l'acqua trattata sia destinata esclusivamente ad impianti tecnologici e/o elettrodomestici, ovvero quando da esse si diparta una rete indipendente da quella che alimenta l'uso potabile.

2. L'utilizzo delle apparecchiature per il trattamento dell'acqua destinata al consumo umano impiegate nelle varie fasi del ciclo lavorativo delle imprese del settore alimentare come definite dal regolamento CE n. 178/2002, è assoggettato agli obblighi della vigente legislazione in materia di sicurezza alimentare.

Art. 3.

Obblighi generali

1. Al produttore e al distributore, come individuati all'articolo 103, comma 1, lettere *d)* ed *e)* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, secondo le rispettive competenze di cui all'articolo 104 del medesimo decreto, spetta la responsabilità di mettere in commercio apparecchiature che, se utilizzate e mantenute secondo quanto previsto nel manuale d'uso e manutenzione, ai sensi dell' articolo 5, assicurino, durante il periodo di utilizzo, le prestazioni dichiarate e che l'acqua trattata risulti conforme ai requisiti stabiliti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni.

2. Ferma restando la certificazione di rispondenza ai requisiti di sicurezza alle direttive comunitarie che prevedono la marcatura CE, ove pertinente, e alle norme vigenti, i produttori devono includere, nei manuali di cui all'articolo 5, una dichiarazione di conformità dell'apparecchiatura relativamente:

a) al decreto ministeriale 6 aprile 2004, n. 174, all'articolo 9 del decreto legislativo n. 31 del 2001 e, in difetto di misure specifiche, al regolamento (CE) n. 1935/2004;

b) ai requisiti di sicurezza applicabili;

c) alle normative specifiche applicabili;

d) alle finalità specifiche cui l'apparecchiatura è destinata.

3. Il responsabile delle apparecchiature messe in commercio adotta, o fa adottare, i provvedimenti necessari affinché i processi di fabbricazione garantiscano la conformità delle apparecchiature a quanto dichiarato, anche in riferimento alle norme tecniche internazionali.

4. I produttori rendono disponibili, su richiesta dell'Autorità Competente, e di quelle competenti per il controllo ufficiale, la documentazione relativa a quanto dichiarato e disposto ai commi 1, 2, 5 e 6.

5. Il produttore deve indicare sulla confezione di ogni apparecchiatura, fermo restando il rispetto di quanto previsto al comma 1:

a) le finalità specifiche cui l'apparecchiatura è destinata;

b) i valori dei parametri del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni, che vengono eventualmente modificati dal trattamento applicato;

c) il periodo di utilizzo ed i valori prestazionali garantiti dal trattamento applicato.

6. Le informazioni, di cui al comma 5, con l'aggiunta delle condizioni e modalità di valutazione e di verifica delle prestazioni dichiarate, devono essere riportate in maniera chiara e visibile anche nei manuali di cui all'articolo 5, comma 1 lettera *a)*.

7. Il produttore stabilisce le condizioni d'uso, di manutenzione ed il periodo di utilizzo delle apparecchiature e riporta tali informazioni nei manuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*. Riguardo alla definizione del periodo di utilizzo, il produttore farà riferimento o all'analisi dell'acqua dell'utilizzatore o ad un'analisi presa a riferimento, di cui verrà portato a conoscenza l'utilizzatore.

8. L'addizione di eventuali sostanze o gas eseguita nell'ambito del trattamento dell'acqua, avviene nel rispetto delle disposizioni vigenti applicabili al settore alimentare.

9. Entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, è pubblicata, a cura del Ministero della salute, una linea guida riguardante la descrizione dei trattamenti per le acque destinate al consumo umano conosciuti a livello nazionale. La linea guida è aggiornata in relazione al progresso tecnico-scientifico e comunque ogni tre anni.

Art. 4.

Presunzione e valutazione di sicurezza

1. Ai fini della presunzione e valutazione di sicurezza delle apparecchiature si applicano le disposizioni previste dall'articolo 105 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 5.

Requisiti generali e specifici delle apparecchiature e dei materiali che vengono a contatto con l'acqua

1. Le apparecchiature, per il periodo di utilizzo o comunque per la durata utile dichiarata dal produttore:

a) devono essere utilizzate e mantenute secondo le indicazioni previste nel manuale di istruzioni per l'uso e manutenzione di cui all'articolo 5, devono garantire le prestazioni dichiarate dal produttore e la rispondenza ai requisiti stabiliti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni. La durata di vita o il periodo di utilizzo delle apparecchiature e/o altre prestazioni tecniche quantitative (ad esempio: cicli operativi tra due rigenerazioni successive, cadute di portate) possono essere contrattualmente vincolanti solo se le caratteristiche dell'acqua rimangono sostanzialmente invariate rispetto ai parametri oggetto di trattamento;

b) devono essere dotate di punti di prelievo per analisi prima e dopo il trattamento applicato, ove pertinente.

2. I materiali costituenti le apparecchiature, unitamente a quelli utilizzati nelle fasi di installazione e manutenzione, che possono venire a contatto con l'acqua potabile, devono essere conformi alle disposizioni previste dal decreto ministeriale 6 aprile 2004, n. 174 e successive modificazioni.

3. Ogni tipologia di apparecchiatura deve essere dotata di istruzioni procedurali che consentano di individuare la necessità di interventi di manutenzione ovvero il fine vita dell'apparecchiatura. Gli eventuali dispositivi di segnalazione devono essere realizzati e posizionati in maniera tale da consentire un efficace avviso all'utente circa l'esigenza di interventi di manutenzione e devono essere muniti di un apposito controllo di funzionamento.

4. Gli impianti idraulici realizzati per l'installazione di apparecchiature collegate alla rete acquedottistica devono essere dotati di un sistema in grado di assicurare il non ritorno dell'acqua trattata in rete, e di un sistema, manuale o automatico, che permetta l'erogazione dell'acqua non trattata, interrompendo l'erogazione di quella trattata, nel caso in cui si siano attivati i dispositivi che segnalano la necessità di sostituzione di parti esaurite o il termine del periodo di utilizzo dell'apparecchiatura.

Art. 6.

Istruzioni

1. Fatto salvo quanto previsto in materia di informazioni destinate al consumatore, nonché ai soggetti responsabili del montaggio e dell'installazione delle apparecchiature, dalle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è responsabilità del produttore e del distributore nel rispetto dei reciproci obblighi:

a) redigere, per ogni apparecchiatura, in lingua italiana un manuale di istruzioni per l'uso e manutenzione ed un manuale di montaggio ed installazione. Le informazioni dei manuali possono essere incluse in un unico documento con sezioni chiaramente distinte a condizione che non si generino incertezze interpretative sulla manutenzione e le modalità di utilizzo dell'apparecchiatura da parte del consumatore;

b) garantire che tali manuali accompagnino ciascuna apparecchiatura che si intende immettere in commercio.

2. Le informazioni incluse nei manuali di cui al presente articolo devono, in modo dettagliato e chiaro:

a) coprire ogni aspetto che, se non tenuto in debita considerazione dal consumatore o dall'installatore, può potenzialmente comportare un rischio per la salute o pregiudicare la sicurezza della stessa apparecchiatura;

b) garantire che, a seguito di una loro puntuale osservanza, le prestazioni dell'apparecchiatura rimangano entro i livelli dichiarati dal produttore;

c) consentire che il montaggio dell'apparecchiatura venga effettuato in completa sicurezza tecnica ed igienico-sanitaria e comunque sia idoneo ad assicurare la sicurezza generale per il consumatore o utente;

d) indicare chiaramente le modalità di utilizzo e di manutenzione dell'apparecchiatura;

e) individuare, nel rispetto della normativa vigente, quali sono le modalità che l'utilizzatore o l'installatore devono seguire per lo smaltimento dell'apparecchiatura e dei suoi componenti;

f) riportare la dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2;

g) fare riferimento alle analisi chimiche e chimicofisiche dell'acqua presa a riferimento dal produttore per la definizione delle condizioni d'uso, della manutenzione e del periodo di utilizzo dell'apparecchiatura.

3. Il manuale di istruzioni per l'uso:

a) individua le condizioni che rendano necessarie operazioni di sostituzione di parti esaurite o il ricorso alla assistenza tecnica anche mediante idonei dispositivi acustici e/o visivi come previsto dall'articolo 5 comma 3;

b) indica chiaramente la frase "Apparecchiature per il trattamento di acque potabili".

4. Sugli opuscoli che descrivono le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura, sul manuale di istruzioni per l'uso, sul manuale di montaggio ed installazione, sulle confezioni di imballaggio e, più in generale, su tutto il materiale pubblicitario e informativo prodotto per l'apparecchiatura deve essere riportata in evidenza la seguente avvertenza: "Attenzione: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore".

5. Il materiale pubblicitario e informativo prodotto per l'apparecchiatura e la confezione di imballaggio includono le informazioni relative all'apparecchiatura che consentono anche di conoscerne i principi di funzionamento e le caratteristiche prestazionali e quindi di effettuare una scelta chiara e motivata da parte del consumatore anche in rapporto ai criteri di dimensionamento.

6. Nel caso in cui sia erogata acqua destinata al consumo umano trattata, in un ambito diverso da quello domestico e diverso dalle attività riguardanti il ciclo lavorativo delle imprese del settore alimentare, sulle apparecchiature devono essere disponibili informazioni inerenti l'identificazione del responsabile della qualità dell'acqua trattata erogata.

Art. 7.

Installazione, collaudo e manutenzione

1. Le apparecchiature devono essere installate in ambienti igienicamente idonei e, ove pertinente, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, incluse quelle relative a collaudo e manutenzione.

2. L'installazione delle apparecchiature in linea all'impianto di distribuzione dell'acqua potabile deve essere realizzata con valvole di bypass per garantire all'utilizzatore la possibilità di escludere l'uso dell'apparecchiatura senza che ciò comporti interruzione del servizio di erogazione di acqua potabile.

Art. 8.

Pubblicità delle apparecchiature

1. Fermo restando l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 in materia di pubblicità, nei testi della documentazione tecnico-descrittiva, nei manuali di installazione e manutenzione, sulle confezioni di imballaggio e, più in generale, su tutto il materiale pubblicitario e informativo prodotto per l'apparecchiatura, i riferimenti alle prestazioni dell'apparecchio medesimo dovranno riferirsi esclusivamente a sostanze e/o elementi e/o parametri biologici testati sperimentalmente, ovvero essere documentati da letteratura comunemente accettata a livello internazionale, quali standard nazionali, internazionali, pubblicazioni o linee guida OMS.

2. Nessuna apparecchiatura può essere propagandata o venduta sotto la voce generica di "depuratore d'acqua", ma solo con la precisa indicazione della specifica azione svolta.

Art. 9.

Clausola di riconoscimento reciproco

1. La presente regolamentazione non comporta limitazione alla commercializzazione di apparecchiature legalmente fabbricate o commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo SEE, purché le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto.

2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'Autorità Competente, ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste, è il Ministero della salute.

Art. 10.

Sanzioni

1. Alle violazioni delle disposizioni del presente decreto che comportano alterazioni della qualità delle acque destinate al consumo umano in violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 19 del citato decreto legislativo.

2. Alle violazioni delle disposizioni del presente decreto riguardanti l'installazione degli impianti all'interno di edifici, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

3. Alle violazioni delle altre disposizioni del presente decreto si applicano le sanzioni contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229".

Art. 11.

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Da tale data è abrogato il decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 443.

2. Le autorizzazioni già concesse all'entrata in vigore del presente decreto perdono di efficacia decorso il termine di 6 mesi dalla suddetta entrata in vigore.

3. Le procedure autorizzative avviate ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 443, si interrompono all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 febbraio 2012

Il Ministro: BALDUZZI

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 3, foglio n. 273

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

Il decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 443 concerne: "Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili".

Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni reca: "Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari".

L'articolo 11, comma 1, lettera *i)* e l'articolo 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), recitano rispettivamente:

"Art. 11.

(Competenze statali)

1. È di competenza statale la determinazione di princìpi fondamentali concernenti:

lett. a) - h) *(*Omissis*).*

i) adozione di prescrizioni tecniche concernenti l'impiego delle apparecchiature tendenti a migliorare le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita sia in àmbito domestico che nei pubblici esercizi;"

"Art. 13.

(Deroghe)

1. La regione o provincia autonoma può stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, entro i valori massimi ammissibili stabiliti dal Ministero della sanità con decreto da adottare di concetto con il Ministero dell'ambiente, purché nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e sempreché l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo.

2. Il valore massimo ammissibile di cui al comma 1 è fissato su motivata richiesta della regione o provincia autonoma, corredata dalle seguenti informazioni:

a) motivi della richiesta di deroga con indicazione della causa del degrado della risorsa idrica;

b) i parametri interessati, i risultati dei controlli effettuati negli ultimi tre anni, il valore massimo ammissibile proposto e la durata necessaria di deroga;

c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli rispetto a quelli minimi previsti;

e) il piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame.

3. Le deroghe devono avere la durata più breve possibile, comunque non superiore ad un periodo di tre anni. Sei mesi prima della scadenza di tale periodo, la regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità una circostanziata relazione sui risultati conseguiti, ai sensi di quanto disposto al comma 2, nel periodo di deroga, in ordine alla qualità delle acque, comunicando e documentando altresì l'eventuale necessità di un ulteriore periodo di deroga.

4. Il Ministero della sanità con decreto da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente, valutata la documentazione pervenuta, stabilisce un valore massimo ammissibile per l'ulteriore periodo di deroga che potrà essere concesso dalla regione. Tale periodo non dovrà, comunque, avere durata superiore ai tre anni.

5. Sei mesi prima della scadenza dell'ulteriore periodo di deroga, la regione o provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità un'aggiornata e circostanziata relazione sui risultati conseguiti. Qualora, per circostanze eccezionali, non sia stato possibile dare completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell'acqua, la regione o la provincia autonoma documenta adeguatamente la necessità di un ulteriore periodo di deroga.

6. Il Ministero della sanità con decreto di concerto con il Ministero dell'ambiente, valutata la documentazione pervenuta, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, stabilisce un valore massimo ammissibile per l'ulteriore periodo di deroga che non deve essere superiore a tre anni.

7. Tutti i provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:

a) i motivi della deroga;

b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;

c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;

f) la durata della deroga.

8. I provvedimenti di deroga debbono essere trasmessi al Ministero della sanità ed al Ministero dell'ambiente entro e non oltre quindici giorni dalla loro adozione.

9. In deroga a quanto disposto dai commi da 1 a 8, se la regione o la provincia autonoma ritiene che l'inosservanza del valore di parametro sia trascurabile e se l'azione correttiva intrapresa a norma dell'articolo 10, comma 1, è sufficiente a risolvere il problema entro un periodo massimo di trenta giorni, fissa il valore massimo ammissibile per il parametro interessato e stabilisce il periodo necessario per ripristinare la conformità ai valori di parametro. La regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità, entro il mese di gennaio di ciascun anno, gli eventuali provvedimenti adottati ai sensi del presente comma.

10. Il ricorso alla procedura di cui al comma 9 non è consentito se l'inosservanza di uno stesso valore di parametro per un determinato approvvigionamento d'acqua si è verificata per oltre trenta giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti.

11. La regione o provincia autonoma che si avvale delle deroghe di cui al presente articolo provvede affinché la popolazione interessata sia tempestivamente e adeguatamente informata delle deroghe applicate e

delle condizioni che le disciplinano. Ove occorra, la regione o provincia autonoma provvede inoltre a fornire raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare. Le informazioni e raccomandazioni fornite alla popolazione fanno parte integrante del provvedimento di deroga. Gli obblighi di cui al presente comma sono osservati anche nei casi di cui al comma 9, qualora la regione o la provincia autonoma lo ritenga opportuno.

12. La regione o la provincia autonoma tiene conto delle deroghe adottate a norma del presente articolo ai fini della redazione dei piani di tutela delle acque di cui agli articoli 42 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 1999 e successive modifiche.

13. Il Ministero della sanità, entro due mesi dalla loro adozione, comunica alla Commissione europea i provvedimenti di deroga adottati ai sensi del presente articolo e, nei casi di cui ai commi 3 e 4, i risultati conseguiti nei periodi di deroga.

14. Il presente articolo non si applica alle acque fornite mediante cisterna ed a quelle confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano.".

Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguarda l'igiene dei prodotti alimentari.

Il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguarda i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE.

Il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174 reca: "Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano".

Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, reca: "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229".

L'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recita:

"Art. 7.

(Riassetto in materia di tutela dei consumatori)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e articolazione della stessa allo scopo di armonizzarla e riordinarla, nonché di renderla strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore previsti in sede internazionale;

b) omogeneizzazione delle procedure relative al diritto di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di contratto;

c) conclusione, in materia di contratti a distanza, del regime di vigenza transitoria delle disposizioni più favorevoli per i consumatori, previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione della direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997, del Parlamento europeo e del Consiglio, e rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite;

d) coordinamento, nelle procedure di composizione extragiudiziale delle controversie, dell'intervento delle associazioni dei consumatori, nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione delle Comunità europee.".

Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 174 reca: "Attuazione della direttiva comunitaria 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti".

Gli articoli 104 e 105, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, recano rispettivamente:

"Art. 104.

(Obblighi del produttore e del distributore)

1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.

2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente titolo.

3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori.

4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:

a) l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata;

b) i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonché l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.

5. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti autorità a norma dell'articolo 107. Il richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell'autorità competente.

6. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare è tenuto:

a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;

b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;

c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera *b)*, conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.

7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le amministrazioni competenti, di cui all'articolo 106, comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori.

8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno:

a) elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o del lotto di prodotti in questione;

b) una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati;

c) tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto;

d) una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i consumatori.

9. Nei limiti delle rispettive attività, produttori e distributori collaborano con le Autorità competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito.

Art. 105.

(Presunzione e valutazione di sicurezza)

commi 1. – 2. *(*Omissis*).*

3.In assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato, alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.".

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 reca: "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-*quaterdecies,* comma 13, lettera *a)* della legge n. 248 del 2 dicembre 2005 recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".

L'articolo 11-*quaterdecies,* comma 13, lettera *a)* della legge n. 248 del 2 dicembre 2005 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), recita:

"Art. 11-*quaterdecies*.

(Interventi infrastrutturali, per la ricerca e per l'occupazione)

commi 1.- 12.(Omissis*).*

13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:

a) il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;".

il Regolamento(CE) n. 764 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e abroga la decisione n. 3052/95/CE.

L'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), recita:

"Art. 17.

(Regolamenti)

commi 1.- 2.*(*Omissis*).*

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".

Note all'art. 1:

Per l'articolo 11, comma 1, lettera *i)*, del citato decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, vedasi nelle note alle premesse.

Per i decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206 e 2 febbraio 2001, n. 31 vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

L'articolo 103, comma 1, lettere *d*) ed e)*,* del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, recita:

"Art. 103.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

*(*Omissis*).*

d) produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;

e) distributore: qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;".

Per l'articolo 104 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 vedasi nelle note alle premesse.

Per il citato decreto legislativo n. 31 del 2001, e successive modificazioni, vedasi nelle note alle premesse.

Per il decreto ministeriale 6 aprile 2004, n. 174 vedasi nelle note alle premesse.

L'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 31 del 2001, e successive modificazioni, recita:

"Art. 9.

(Assicurazione di qualità del trattamento,
delle attrezzature e dei materiali)

1. Nessuna sostanza o materiale utilizzati per i nuovi impianti o per l'adeguamento di quelli esistenti, per la preparazione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, o impurezze associate a tali sostanze o materiali, deve essere presente in acque destinate al consumo umano in concentrazioni superiori a quelle consentite per il fine per cui sono impiegati e non debbono ridurre, direttamente o indirettamente, la tutela della salute umana prevista dal presente decreto.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, sono adottate le prescrizioni tecniche necessarie ai fini dell'osservanza di quanto disposto dal comma 1.".

Note all'art. 4:

L'articolo 105 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recita:

"Art. 105.

(Presunzione e valutazione di sicurezza)

1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano gli aspetti di sicurezza, un prodotto si presume sicuro quando è conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato e con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza.

2. Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla normativa nazionale,

quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione europea nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee a norma dell'articolo 4 della direttiva 2001/95/CE del 3 dicembre 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. In assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato, alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.

4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le Autorità competenti adottano le misure necessarie per limitare o impedire l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro o il richiamo dal mercato del prodotto, se questo si rivela, nonostante la conformità, pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.".

Note all'art. 6:

Per il citato decreto legislativo n. 206 del 2005, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

Per il citato decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

Per il citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 10:

L'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 31 del 2001, recita:

"Art. 19.

(Sanzioni)

1.Chiunque fornisca acqua destinata al consumo umano, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

3. Si applica la stessa sanzione prevista al comma 2 a chiunque utilizza, in imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, acqua che, pur conforme al punto di consegna alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, non lo sia al punto in cui essa fuoriesce dal rubinetto, se l'acqua utilizzata ha conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare finale.

4. L'inosservanza delle prescrizioni imposte, ai sensi degli articoli 5, comma 3, o 10, commi 1 e 2, con i provvedimenti adottati dalle competenti autorità è punita:

a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua non è fornita al pubblico;

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico;

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni se i provvedimenti riguardano la fornitura di acqua destinata al consumo umano.

4-*bis*. La violazione degli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5165 a euro 30987 (27).

5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.

5-*bis*. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere *f)*, *g)*, *h)*, *i)* ed *l)* sono punite con la sanzione amministrativa da euro 5165 a euro 30987.".

L'articolo 15 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008, recita:

"Art. 15.

(Sanzioni)

1.Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.

4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.

5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.

6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.".

Per l'articolo 7 della citata legge n. 229 del 2003, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 11:

Per il citato decreto ministeriale n. 443 del 1990, vedasi nelle note alle premesse.

12G0044

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2012.

Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente penitenziario, dei dirigenti di seconda fascia dell'Area I e di quello appartenente alle Aree prima, seconda e terza del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti ed, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2006, con il quale sono state rideterminate le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, in attuazione dell'art. 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 concernente l'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria e l'individuazione delle relative funzioni conferibili presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, prevedendo, inoltre, a copertura dei conseguenti oneri, la riduzione, dalla dotazione organica dell'Amministrazione, di n. 398 unità nell'area funzionale C, secondo la previsione di cui all'art. 29, comma 1, lett. *b)* del medesimo decreto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 30 maggio 2008, con il quale, tra l'altro, sono stati individuati i contingenti di personale che esercita funzioni sanitarie nell'ambito dei Dipartimenti dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile del Ministero della giustizia che è trasferito alle Aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale, come stabilito dall'art. 2, comma 283 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230;

Visto il C.C.N.L. del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 2007;

Visto l'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con il quale sono stabilite delle specifiche norme in materia di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni ed, in particolare, sulla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale di seconda fascia, nonché di quello delle aree prima, seconda e terza;

Visto l'art. 2, comma 8-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni ivi indicate, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dall'art. 74, comma 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133, debbono provvedere ad una ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, con conseguente contrazione dei vigenti contingenti del personale dirigenziale ad essi preposto, nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di tale personale, operando anche con le modalità previste dall'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14;

Visto il sopra citato decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, il cui art. 41, comma 10 individua quale modalità provvedimentale l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la proposta formulata dal Ministro della giustizia con nota n. 15657.U del 7 maggio 2011 e relazione tecnica allegata, come integrata con nota n. 258074 del 28 giugno 2011, con la quale è stata rappresentata l'esigenza, per quanto riguarda il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di procedere, nelle more dell'adozione del regolamento di riorganizzazione ministeriale del Ministero della giustizia, da adottare ai sensi dell'art. 1, commi 404 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 41, comma 10 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14, al fine di consentire: *I)* l'attuazione dell'art. 74, comma 1, lettera *a)*, limitatamente alla dotazione organica del personale di livello dirigenziale non generale, con riduzione del 15 per cento dei posti, e lettera *c)* del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008 per quanto concerne la riduzione del personale non dirigenziale, pari al 10 per cento della spesa complessiva; *II)* attuazione dell'art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, concernente l'ulteriore riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale non generale del 10 per cento e del personale non dirigenziale pari al 10 per cento della spesa complessiva; *III)* l'adeguamento delle dotazioni organiche all'istituzione della qualifica di dirigente penitenziario, prevista dal decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, nonché al nuovo sistema di classificazione del personale dipendente dai Ministeri, stabilito dal citato Contratto collettivo nazionale di lavoro, che ne individua l'articolazione nelle aree prima, seconda e terza;

Atteso che, per il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, la vigente dotazione organica del personale, con esclusione della qualifica di dirigente generale penitenziario, come individuata in esecuzione dei provvedimenti in materia di organici sopra menzionati, è costituita dai seguenti contingenti: n. 56 dirigenti di seconda fascia dell'Area I (come da Tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2006 che prevedeva complessivamente n. 360 dirigenti di seconda fascia, di cui n. 304 dirigenti penitenziari come individuati dal decreto legislativo n. 63 del 2006), n. 501 dirigenti penitenziari (Tabella A, art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 63 del 2006); n. 5.142 appartenenti all'Area funzionale C (derivanti da n. 5.557 unità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2006 ridotte di 398 unità a seguito dell'istituzione della dirigenza penitenziaria e di 17 unità a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008) e n. 2.866 dell'Area funzionale B (derivanti da n. 3.315 unità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2006 ridotte di 449 unità a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008);

Considerato che la proposta di rideterminazione della dotazione organica del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con esclusione della qualifica di dirigente generale penitenziario, come prospettata dal Ministro della giustizia, è compatibile con quanto previsto dall'art. 74, comma 1, della legge n. 133 del 2008, per quanto concerne la riduzione delle dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale non generale e con qualifica non dirigenziale, nonché con le disposizioni recate dall'art. 2, comma 8-*bis* della legge n. 25 del 2010, poiché essa comporta una complessiva riduzione degli oneri per spese di personale in misura coerente con quanto prescritto dalle appena citate disposizioni;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla rideterminazione della dotazione organica del personale dirigenziale di livello non generale e di quello non dirigenziale del Dipartimento in questione, mediante l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14 e richiesto dal Ministro della giustizia con la sopra citata nota;

Preso atto che sulla proposta di rideterminazione della dotazione organica del personale non dirigenziale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, così come rappresentata, sono state consultate le Organizzazioni sindacali rappresentative;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 2044 del 26 gennaio 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. Ferma restando la necessità di dare attuazione alle disposizioni previste dall'art. 1, commi 404 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 74, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, limitatamente al personale con qualifica di dirigente generale penitenziario, le dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente penitenziario, dei dirigenti di seconda fascia dell'Area I e delle Aree prima, seconda e terza del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, sono rideterminate secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il Ministro della giustizia, con proprio successivo decreto, da emanare al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'art. 7, comma 3 del C.C.N.L. del comparto Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007, declinerà, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche in cui si articola il Dipartimento, i contingenti di personale delle aree, come sopra determinati, in profili professionali e fasce retributive.

3. Il provvedimento adottato in attuazione del comma 2 sarà tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 31 gennaio 2012

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 58

12A03077

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Vimodrone e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Vimodrone (Milano);

Vista la delibera n. 4 del 26 gennaio 2012, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole di undici consiglieri su venti assegnati all'ente, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vimodrone (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Cristiana Cirelli è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vimodrone (Milano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Dario Veneroni.

In data 30 dicembre 2011, undici consiglieri su venti assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 4 del 26 gennaio 2012 da undici componenti, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 27 gennaio 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vimodrone (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Cristiana Cirelli.

Roma, 15 febbraio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A02665

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Camerota e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Camerota (Salerno);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da undici consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Camerota (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Raffaella De Asmundis è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Camerota (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 5 gennaio 2012, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 5 gennaio 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Camerota (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Raffaella De Asmundis.

Roma, 15 febbraio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A02666

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 marzo 2012.

Sospensione del sig. Orfeo Goracci dalla carica di consigliere regionale della Regione Umbria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 15, commi 4 bis e 4 ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Vista la nota della Prefettura di Perugia -Ufficio territoriale del Governo - Prot. n. 005785 del 14 febbraio 2012, con la quale è stata comunicata l'emanazione, in data 10 febbraio 2012, da parte del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia, dell'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere (art. 285 c.p.p.) nei confronti del Sig. Orfeo GORACCI, Consigliere e Vicepresidente del Consiglio regionale della Umbria, per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 416, 61 n. 9 e n. 10, 81, 110, 323, 56, 317, 479, 476, 609-*bis*, 609-*septies* comma 4 n. 3 del codice penale e 490 in relazione all'art. 476 del codice penale;

Vista la medesima nota della Prefettura di Perugia - Ufficio Territoriale del Governo - del 14 febbraio 2012, con la quale venivano inviati gli atti trasmessi dal GIP presso il Tribunale di Perugia relativi al fascicolo processuale n. 119/2012 R.G.N.R. e n. 1558/2012 R.G.GIP a carico del Signor Orfeo GORACCI, Consigliere Regionale e Vicepresidente del Consiglio della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*ter*, della citata legge n. 55/90;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa in data 10 febbraio 2012 dal GIP presso il Tribunale di Perugia, ai sensi dell'art. 285 del codice di procedura penale, nei confronti del consigliere regionale e Vice Presidente del Consiglio della Regione Umbria Signor Orfeo GORACCI, per i reati di cui agli articoli 416, 61 n. 9 e n. 10, 81, 110, 323, 56, 317, 479, 476, 609-*bis*, 609-*septies* comma 4 n. 3 del codice penale e 490 in relazione all'art. 476 c.p.;

Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-*bis*, dispone la sospensione di diritto dalla carica di "...consigliere regionale" quando è disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, di cui all' articolo 285 del codice di procedura penale;

Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, è tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri regionali, come ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003;

Rilevato, pertanto, che dalla data del 10 febbraio 2012 decorre la sospensione prevista dal suddetto art. 15, comma 4-*bis*, della legge n. 55/90;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17020/2003;

Sentiti il Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 10 febbraio 2012 è accertata la sospensione del Signor Orfeo GORACCI dalla carica di consigliere regionale e di Vicepresidente del Consiglio regionale della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 14 marzo 2012

Il Presidente: MONTI

12A003344

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 marzo 2012.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana. (Ordinanza n. 4008).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2012, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione Regione siciliana;

Viste le precedenti ordinanze di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001, n. 3190 del 22 marzo 2002, n. 3265 del 21 febbraio 2003 articoli 6 e 7, n. 3334 del 23 gennaio 2004, n. 3852 del 19 febbraio 2010 e n. 3880 del 3 giugno 2010 art. 11, con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione siciliana;

Ritenuto necessario, al fine di una più proficua azione finalizzata al superamento del summenzionato contesto emergenziale, apportare alcune modifiche ed integrazioni alle citate ordinanze di protezione civile ed in particolare all'ordinanza n. 3852 del 19 febbraio 2010, e successive modificazioni, e ciò al fine di favorire la rapida ultimazione degli interventi per il definitivo superamento della situazione di emergenza in rassegna;

Vista la nota prot. n. 14169 del 22 dicembre 2011 trasmessa dal Presidente della Regione Siciliana - Commissario Delegato;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana con nota del 6 marzo 2012;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per il proseguimento delle attività inerenti all'emergenza in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana, all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3852 del 19 febbraio 2010, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'art. 2 è sostituito dal seguente: "1. Per l'espletamento delle iniziative previste dalla presente ordinanza, il dott. Marco Lupo è nominato Soggetto attuatore. Al fine di assicurare il continuo coordinamento delle rispettive attività, il Soggetto attuatore adotta tutti i provvedimenti di sua competenza previa intesa con il Commissario delegato.";

b) al comma 2 dell'art. 2 le parole: "in misura pari al 80%" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al 60%";

c) al comma 1 dell'art. 3, prima delle parole: "in caso di inerzia dei soggetti istituzionalmente preposti", è aggiunta la seguente parola: "anche";

d) al comma 2 dell'art. 4, prima delle parole: "in caso di inerzia dei soggetti istituzionalmente preposti", è aggiunta la seguente parola: "anche";

e) al comma 4 dell'art. 6, le parole: "Per assicurare l'attività di coordinamento della struttura", sono sostituite dalle seguenti: "Per assicurare il coordinamento delle attività della struttura";

f) al primo periodo del comma 9 dell'art. 6, le parole: "Il Soggetto attuatore", sono sostituite dalle seguenti: "Il Commissario delegato, sentito il Soggetto attuatore,". Al secondo periodo del medesimo comma 9, le parole: "Soggetto attuatore" sono sostituite dalle seguenti: "Commissario delegato".

2. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza sono revocati tutti i distacchi ed i comandi di personale disposti ai sensi del comma 4 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3852 del 19 febbraio 2010 e successive modificazioni, nonché tutti gli incarichi di esperti attribuiti ai sensi del comma 9 dell'art. 6 dell'ordinanza medesima.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

Il Presidente : MONTI

12E003240

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 novembre 2011.

Concessione di un'integrazione ai contributi ordinari per il distacco temporaneo di personale di ricerca pubblico di cui all'articolo 15 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, in favore del C.N.R. (Decreto n. 919/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999 recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Visto, in particolare, l'art. 15 del predetto decreto n. 593 del 8 agosto 2000 che disciplina la concessione di agevolazioni per il distacco temporaneo di personale di ricerca pubblico;

Vista la nota del 30 maggio 2008, pervenuta al MIUR in data 10 giugno 2008, prot. n. 5438, con la quale il C.N.R., ha comunicato l'autorizzazione al distacco di n. 1 unità di personale (dott. Graziano Boniolo) per un periodo di quattro anni presso la Società Recupero Edilizio Servizi Immobiliari R.E.S.I. S.r.l., nonché l'avvio delle procedure per la sostituzione in tempi brevi del ricercatore distaccato;

Vista la nota dell'11 maggio 2010, pervenuta al MIUR in data 7 luglio 2010, prot. n. 5235, con la quale il C.N.R. ha trasmesso copia del contratto di assunzione e relativa proroga della dott.ssa Grazia Maria Caielli, con decorrenza 1° dicembre 2008, per un periodo di 20 mesi;

Vista la nota dell'Ufficio VI, prot. n. 1255 del 5 agosto 2011, con la quale si propone l'ammissione all'erogazione dell'agevolazione a fronte del contratto suindicato;

Verificata, pertanto, la sussistenza delle condizioni per procedere alla concessione a favore del CNR di un'agevolazione pari a complessivi euro 43.038,80;

Visto il D.D. n. 560/Ric. del 2 ottobre 2009 di ripartizione delle risorse del Fondo Agevolazione alla ricerca per gli anni 2007 e 2008;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni»;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 15 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, è disposta a favore del CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche - la concessione di un'integrazione ai contributi ordinari per un importo complessivo di euro 43.038,00 in dipendenza del contratto di assunzione e relativa proroga per un periodo di 20 mesi, di n. 1 unità di personale (dott.ssa Grazia Maria Caielli) in sostituzione di n. 1 unità di personale distaccato (dott. Graziano Boniolo).

2. Per i contratti prorogabili, la concessione delle ulteriori agevolazioni è subordinata alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuta proroga.

3. L'integrazione indicata grava sulle disponibilità, per gli esercizi 2007-2008, del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca, sezione «Nazionale».

4. Il competente Ufficio VI/DGCSR provvede alla formale comunicazione nei riguardi dei soggetti interessati.

5. Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo.

6. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro registro n. 1, foglio n. 338

12A03081

DECRETO 7 novembre 2011.

Concessione di un'integrazione ai contributi ordinari per il distacco temporaneo di personale di ricerca pubblico di cui all'articolo 15 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, in favore del C.N.R. (Decreto n. 920/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito,

con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999 recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 del 8 agosto 2000 recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Visto, in particolare, l'art. 15 del predetto decreto n. 593 dell'8 agosto 2000 che disciplina la concessione di agevolazioni per il distacco temporaneo di personale di ricerca pubblico;

Vista la nota del 1° febbraio 2010, pervenuta al MIUR in data 23 marzo 2010, prot. n. 952, con la quale il C.N.R., ha comunicato l'autorizzazione al distacco di n. 1 unità di personale (dott. Giovanni De Alteriis) per un periodo di un anno presso la Società GeoLab S.r.l., nonché l'avvio delle procedure per la sostituzione in tempi brevi del ricercatore distaccato;

Vista la nota dell'11 maggio 2010, pervenuta al MIUR in data 7 luglio 2010, prot. n. 5235, con la quale il C.N.R. ha trasmesso copia del contratto di assunzione del dott. Salvatore Passaro, con decorrenza 2 gennaio 2010, per un periodo di un anno;

Vista la nota dell'Ufficio VI, prot. n. 1255 del 5 agosto 2011, con la quale si propone l'ammissione all'erogazione dell'agevolazione a fronte del contratto suindicato;

Verificata, pertanto, la sussistenza delle condizioni per procedere alla concessione a favore del CNR di un'agevolazione pari a complessivi euro 25.822,84;

Visto il D.D. n. 560/Ric. del 2 ottobre 2009 di ripartizione delle risorse del Fondo Agevolazione alla ricerca per gli anni 2007 e 2008;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni»;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 15 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, è disposta a favore del CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche - la concessione di un'integrazione ai contributi ordinari per un importo complessivo di euro 25.822,84 in dipendenza del contratto di assunzione, per un periodo di un anno, di n. 1 unità di personale (dott. Salvatore Passaro) in sostituzione di n. 1 unità di personale distaccato (dott. Giovanni De Alteriis).

2. Per i contratti prorogabili, la concessione delle ulteriori agevolazioni è subordinata alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuta proroga.

3. L'integrazione indicata grava sulle disponibilità, per gli esercizi 2007-2008, del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca, sezione «Nazionale».

4. Il competente Ufficio VI/DGCSR provvede alla formale comunicazione nei riguardi dei soggetti interessati.

5. Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo.

6. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro registro n. 1, foglio n. 339

12A03082

DECRETO 7 novembre 2011.

Concessione di un'integrazione ai contributi ordinari per il distacco temporaneo di personale di ricerca pubblico di cui all'articolo 15 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, in favore del C.N.R. (Decreto n. 921/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999 recante: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie per la mobilità dei ricercatori;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Visto, in particolare, l'art. 15 del predetto decreto n. 593 dell'8 agosto 2000 che disciplina la concessione di agevolazioni per il distacco temporaneo di personale di ricerca pubblico;

Vista la nota del 20 ottobre 2006, pervenuta al MIUR in data 26 ottobre 2006, prot. n. 13141, con la quale il C.N.R., ha comunicato l'autorizzazione al distacco di n. 1 unità di personale (dott. Simone Pio Negri) per un periodo di quattro anni presso la Società Sintesi S.C.p.a. nonché l'avvio delle procedure per la sostituzione in tempi brevi del ricercatore distaccato;

Vista la nota dell'11 maggio 2010, pervenuta al MIUR in data 7 luglio 2010, prot. n. 5235, con la quale il C.N.R.

ha trasmesso copia del contratto di assunzione del dott. Gianluca Trotta, con decorrenza 16 novembre 2009, per un periodo di 11 mesi e 15 giorni;

Vista la nota dell'Ufficio VI, prot. n. 1255 del 5 agosto 2011, con la quale si propone l'ammissione all'erogazione dell'agevolazione a fronte del contratto suindicato;

Verificata, pertanto, la sussistenza delle condizioni per procedere alla concessione a favore del CNR di un'agevolazione pari a complessivi euro 24.764,85, come da scheda allegata al presente decreto;

Visto il D.D. n. 560/Ric. del 2 ottobre 2009 di ripartizione delle risorse del Fondo Agevolazione alla ricerca per gli anni 2007 e 2008;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni»;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 15 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, è disposta a favore del CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche - la concessione di un'integrazione ai contributi ordinari per un importo complessivo di euro 24.764,85 in dipendenza del contratto di assunzione, per un periodo di 11 mesi e 15 giorni, di n. 1 unità di personale (dott. Gianluca Trotta) in sostituzione di n. 1 unità di personale distaccato (dott. Simone Pio Negri).

2. Per i contratti prorogabili, la concessione delle ulteriori agevolazioni è subordinata alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuta proroga;

3. L'integrazione indicata grava sulle disponibilità, per gli esercizi 2007-2008, del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca, sezione «Nazionale».

4. Il competente Ufficio VI/DGCSR provvede alla formale comunicazione nei riguardi dei soggetti interessati.

5. Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo.

6. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2012

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro registro n. 1, foglio n. 337

12A03083

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 marzo 2012.

Decadenza della ditta Castro Carmela della concessione n. 3233 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi di cui al decreto 1° marzo 2006, n. 111.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Vista la convenzione di concessione n. 3233 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi da parte della Ditta Castro Carmela nei locali siti in via D. Bottone 1/a - Lentini (SR);

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *d)*, delle citate convenzioni il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche "nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonché dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa";

Vista la nota prot. n. 2011/39160/Giochi/SCO del 7 ottobre 2011 con la quale il predetto Concessionario è stato invitato all'adeguamento della garanzia dovuta in base al movimento netto risultante dal Totalizzatore Nazionale;

Considerato che con la predetta nota è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione, assegnando il termine di 15 giorni, per presentare il documento originale dell'atto di reintegro;

Considerato che il Concessionario in questione, a fronte della medesima comunicazione, non ha fornito alcuna documentazione;

Dispone

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza:

della convenzione di concessione n. 3233 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su even-

ti sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con la Ditta Castro Carmela, con sede legale in Via Martiri Della Resistenza – Roma (RM), operante nel comune di Roma (RM),

con distacco del collegamento con il Totalizzatore nazionale.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2012

Il direttore: TAGLIAFERRI

12A03241

DECRETO 9 marzo 2012.

Decadenza della società Agenzia Ippica Primavalle Srl dalla concessione n. 219, per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi di cui al decreto 1° marzo 2006 n. 111.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Vista la convenzione di concessione n. 219 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi da parte della Società Agenzia Ippica Primavalle srl nei locali siti in via staz. Di Monte Mario, 29/A (RM);

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *d)*, delle citate convenzioni il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche «nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonché dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa»;

Vista la nota prot. n. 2011/38483/Giochi/SCO del 4 ottobre 2011 con la quale il predetto Concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento dell'imposta unica 2010/2011, del canone di concessione, dei prescritti 2010/2011;

Considerato che con la predetta nota è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dal citato art. 17, comma 2, lettera *d)*, a motivo della grave posizione debitoria derivante dall'omesso pagamento, nei termini stabiliti, delle somme dovute in applicazione delle disposizioni vigenti indicata nei prospetti allegati alla suindicata nota con l'invito a provvedere, entro 10 giorni, alla regolarizzazione di detta posizione debitoria;

Considerato che il Concessionario in questione, a fronte della medesima comunicazione, non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione;

Dispone per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza:

della convenzione di concessione n. 219 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con società Agenzia Ippica Primavalle srl., con sede legale in via Staz. di Monte Mario, 29/A - Roma (RM), operante nel comune di Roma (RM), con distacco del collegamento con il Totalizzatore nazionale.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2012

Il direttore: TAGLIAFERRI

12A03267

DECRETO 9 marzo 2012.

Decadenza della società Agenzia Ippica Primavalle Srl dalla concessione n. 4857, per la raccolta dei giochi pubblici di cui all'articolo 1-*bis*, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

IL DIRETTORE PER I GIOGHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto n. 2009/289/STRATEGIE/UD del 6 febbraio 2009 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta giochi pubblici di cui all'art. 1-*bis*, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'art. 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Vista la convenzione di concessione n. 4857 per raccolta giochi pubblici di cui all'art. 1-*bis*, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'art. 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 da parte della Società Agenzia Ippica Primavalle Srl;

Visto l'art. 20, comma 2, lettera *e)*, delle citate convenzioni il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche «nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla convenzione e dai provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, nonché dalle disposizioni previste in materia di giochi pubblici per un periodo superiore ai 15 giorni»;

Vista la nota prot. n. 2011/38485/Giochi/SCO del 4 ottobre 2011 con la quale il predetto Concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento dell'imposta unica 2010/2011, del canone di concessione nonché dei flussi finanziari per gli anni 2010/2011;

Considerato che, con la predetta nota è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione, prevista dal citato art. 23, comma 2, lettera *d)*, a motivo della grave posizione debitoria derivante dall'omesso pagamento, nei termini stabiliti, delle somme dovute in applicazione delle disposizioni vigenti indicata nei prospetti allegati alla suindicata nota con l'invito a provvedere, entro 10 giorni, alla regolarizzazione di detta posizione debitoria;

Considerato che il Concessionario in questione, a fronte della medesima comunicazione, non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione;

Dispone in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza:

della convenzione di concessione n. 4857 per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'art. 1-*bis*, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'art. 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 stipulata con società Agenzia Ippica Primavalle srl, con sede legale in via staz. di Monte Mario, 29/A - Roma (RM), operante nel comune di Roma (RM), con distacco del collegamento con il Totalizzatore nazionale.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2012

Il direttore: TAGLIAFERRI

12A03268

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 febbraio 2012.

Fissazione del termine di scadenza al 31 dicembre 2015, delle autorizzazioni di coadiuvanti e dei relativi prodotti uguali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i Regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo Regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento ai progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visti i Regolamenti (UE) della Commissione n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 80, paragrafo 5 e 6, concernente «misure transitorie»;

Visto l'art. 58 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato e uso dei coadiuvanti;

Visto l'art. 81, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 che deroga alle disposizioni di cui all'art. 58, paragrafo 1;

Visto l'art. 58, paragrafo 2, Regolamento (CE)I107/2009, a norma del quale disposizioni dettagliate per l'autorizzazione dei coadiuvanti sono stabilite in un regolamento da adottarsi secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'art. 79, paragrafo 4;

Visti gli articoli 9, 15 e 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 290, concernenti rispettivamente, il rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti fitosanitari, l'autorizzazione e registrazione dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari, e l'autorizzazione di coadiuvanti uguali;

Viste le istanze di proroga delle autorizzazioni all'immissione in commercio e alla vendita di coadiuvanti di prodotti fitosanitari, registrate al numero, alla data e a nome della imprese titolari delle autorizzazioni di cui alla tabella allegata al presente decreto;

Ritenuto necessario, in vista dell'adozione del regolamento comunitario di cui all'art. 58, paragrafo 2, Regolamento (CE)1107/2009, uniformare al 31 dicembre 2015 la validità delle autorizzazioni di coadiuvanti, salva la dichiarazione del titolare di rinuncia alla registrazione;

Decreta:

La scadenza delle autorizzazioni dei coadiuvanti di cui all'allegato elenco è fissata al 31 dicembre 2015, con la composizione e alle condizioni già indicate nelle relative etichette, fatti comunque salvi gli adempimenti nazionali alle scadenze previste nei relativi decreti di autorizzazione.

È fatto altresì salvo ogni eventuale adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei coadiuvanti, in conformità a provvedimenti comunitari.

L'elenco allegato al presente decreto, relativo ai coadiuvanti registrati, oggetto del presente provvedimento, costituisce parte integrante dello stesso.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa alle imprese interessate, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco prodotti coadiuvanti
Allegato al decreto del 13 febbraio 2012

N° reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
010277	PULIFRUT	13/01/2000	AGROQUALITA' S.R.L.
12492	ASTROL NUOVO	02/02/2005	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.
013650	BAGNANTE COMPO	16/03/2007	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.
010116	VAPOR GARD	30/07/1999	INTRACHEM BIO ITALIA S.P.A.
011374	BAGNANTE AGN L	18/06/2002	SIPCAM S.P.A.
008526	ATPLUS G	30/07/1994	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.

12A02711

DECRETO 20 febbraio 2012.

Proroga dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, contenenti sostanze attive approvate e aventi scadenza entro il 29 febbraio 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di Proroga ppff al 30 giugno 2012 adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visti in particolare i prodotti fitosanitari autorizzati, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.195, riportati in allegato al presente decreto, che fissano la scadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego entro il 29 febbraio 2012;

Considerato che per detti prodotti fitosanitari, autorizzati alla luce dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) n. 546/2011, contenenti sostanze attive ora considerate approvate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1107/2009, è in corso l'adeguamento alle condizioni di approvazione delle sostanze attive componenti;

Ritenuto di prorogare al 30 giugno 2012, l'efficacia delle autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati, riportati in allegato al presente decreto, con scadenza precedentemente fissata entro il 29 febbraio 2012, contenenti sostanze attive approvate a livello comunitario e per i quali:

si sono concluse positivamente le previste verifiche di rispondenza ai requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive di cui all'allegato al Regolamento (UE) n. 544/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

sono tutt'ora in corso le previste verifiche di rispondenza dei dossier presentati conformi ai requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 545/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio alle condizioni stabilite dai regolamenti di approvazioni delle sostanze attive stesse;

Decreta:

Sono prorogate al 30 giugno 2012 le autorizzazioni all'immissione al commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194, riportati in allegato al presente decreto, con scadenza fissata entro il 29 febbraio 2012 contenenti sostanze attive approvate a livello comunitario, per i quali:

si sono concluse positivamente le previste verifiche di rispondenza ai requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive di cui all'allegato al Regolamento (UE) n. 544/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

sono tutt'ora in corso le previste verifiche di rispondenza dei dossier presentati conformi ai requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 545/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio alle condizioni stabilite dai regolamenti di approvazioni delle sostanze attive stesse.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul portale (www.salute.gov.it) del Ministero della salute.

Roma, 20 febbraio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco dei prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1; del decreto legislativo 194/95 aventi scadenza entro il 29 febbraio 2012 e prorogati fino al 30 giugno 2012.

N reg.	Nome pf	Impresa
12514	VIPER	DOW AGROSCIENCES ITALIA SRL
11948	VINCARE	IRVITA PLANT PROTECTION N.V.
14520	MAIN-MAN	ISK BIOSCENCES EUROPE S.A.
12225	TEPPEKI	ISK BIOSCENCES EUROPE S.A.

12A02961

DECRETO 23 febbraio 2012.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «San Pantaleo», in Olbia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua dei Graniti» in Comune di Olbia (Sassari) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2011;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «San Pantaleo» in Comune di Olbia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 23 febbraio 2012

Il capo del dipartimento: OLEARI

12A02705

DECRETO 23 febbraio 2012.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Murgianella», in Gravina di Puglia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Murgianella» di Gravina di Puglia (Bari) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2011;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Murgianella» in comune di Gravina di Puglia (Bari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 23 febbraio 2012

Il capo del dipartimento: OLEARI

12A02709

DECRETO 23 febbraio 2012.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Benaglia», in Lazise.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Benaglia» in comune di Lazise (Verona) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2011;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Benaglia» in comune di Lazise (Verona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 23 febbraio 2012

Il capo del dipartimento: OLEARI

12A02710

DECRETO 23 febbraio 2012.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua dei Graniti», in Olbia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua dei Graniti» in comune di Olbia (Sassari) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2011;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua dei Graniti» in comune di Olbia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 23 febbraio 2012

Il capo del dipartimento: OLEARI

12A02712

DECRETO 23 febbraio 2012.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Ambrosia», in Verghereto.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Ambrosia» di Verghereto (Forlì-Cesena) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2011;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Ambrosia» in comune di Verghereto (Forlì-Cesena).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 23 febbraio 2012

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO: OLEARI

12A02713

DECRETO 23 febbraio 2012.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Roccaforte» in Roccaforte Mondovì.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della Salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale "Roccaforte" di Roccaforte Mondovì (Cuneo) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2011;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale "ROCCAFORTE" in comune di Roccaforte Mondovì (Cuneo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 23 febbraio 2012

Il capo del dipartimento: OLEARI

12A02763

DECRETO 24 febbraio 2012.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva imazalil di cui è stato approvato il rinnovo con il regolamento di esecuzione (UE) n. 705/2011 della Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 1997/73/CE recepita con decreto ministeriale 16 dicembre 1998, che ha iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE la sostanza attiva imazalil, fino al 31 dicembre 2008;

VISTA la direttiva 2007/21/CE recepita con decreto ministeriale 31 luglio 2007, che ha prorogato l'iscrizione della sostanza attiva imazalil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, fino al 31 dicembre 2011;

Vista la direttiva 2010/57/UE recepita con decreto ministeriale 18 marzo 2011, che ha rinnovato l'iscrizione della sostanza attiva imazalil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, fino al 31 luglio 2021;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 705/2011 della Commissione che ha abrogato la direttiva 2010/57/UE ed ha approvato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 il rinnovo della sostanza attiva imazalil fino al 31 dicembre 2021;

Considerato che per sostenere il rinnovo dalla sostanza attiva in questione sono stati presentati dai Notificanti, nuovi dati, oggetto di valutazione da parte dello Stato membro relatore, dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e della Commissione europea;

Considerato che la nuova relazione di valutazione del rischio della sostanza attiva imazalil è stata esaminata collegialmente da parte degli Stati membri nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali;

Considerato che dalla valutazione effettuata e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è necessario prevedere alcune condizioni e restrizioni per la sostanza attiva in questione non previste dalla prima iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover procedere alla revisione delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva imazalil, secondo le modalità e tempi stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 705/2011 della Commissione che ne ha disposto il rinnovo della suddetta sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto contenenti la sostanza attiva imazalil da sola o in associazione con altre sostanze at-

tive iscritte successivamente nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, sono stati valutati sulla base di un dossier di allegato III alla luce dei principi uniformi di cui all'Allegato del regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione;

Considerato che le Imprese titolari dei prodotti fitosanitari riportati riportato nell'allegato al presente decreto al presente decreto, contenenti la sostanza attiva in questione, da sola o in combinazione con altre sostanze attive iscritte successivamente nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, hanno ottemperato, nei tempi e nelle forme, alle disposizioni stabilite dal suddetto regolamento di esecuzione (UE) n. 705/2011 della Commissione;

Considerato altresì che dette informazioni sono riportate anche nella tabella riepilogativa consultabile sul sito di questo ministero all'indirizzo www.salute.gov.it all'interno delle indicazioni operative per i regolamenti di approvazione delle sostanze attive stesse;

Considerato che le ri-registrazioni provvisorie dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, possono essere concesse fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza del rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva imazalil fatto salvo la presentazione, entro i termini riportati nella tabella riepilogativa di cui sopra, di un dossier conforme alle prescrizione del regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, nonché ai dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 705/2011 della Commissione di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva stessa;

Ritenuto pertanto, di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari, riportati nell'allegato al presente decreto, fino al 31 dicembre 2021, termine del rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva imazalil, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati, pena la revoca delle autorizzazioni;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

1. I prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva imazalil, sono ri-registrati provvisoriamente, fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza del rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva stessa stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) n. 705/2011 della Commissione.

2. Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti nella tabella riepilogativa consultabile sul sito di questo ministero all'indirizzo www.salute.gov.it all'interno delle indicazioni operative per i regolamenti di approvazione delle sostanze attive. Detti adempimenti prevedono la presentazione, entro i termini stabiliti, di un dossier conforme alle prescrizione del regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, nonché ai dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 705/2011 della Commissione di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva stessa;

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva imazalil da sola o in in associazione con altre sostanze attive iscritte successivamente nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, ri-registrati provvisoriamente fino al 31 dicembre 2021.

N. REG.	NOME PRODOTTO	SOSTANZA ATTIVA	IMPRESA
8002	FUNGAZIL 500 EC	IMAZALIL	JANSSEN-CILAG SPA
9324	DECCOZIL 50	IMAZALIL	DECCO ITALIA SRL
9783	MAGNATE 500 EC	IMAZALIL	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
12609	PHILABUSTER 400 SC	IMAZALIL PYRIMETHANIL	JANSSEN PHARMACEUTICAL NV
15061	SCOMRID	IMAZALIL	CERTIS EUROPE BV

12A02960

DECRETO 2 marzo 2012.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva spiroxamina di cui è stato approvato il rinnovo con il regolamento di esecuzione (UE) n. 797/2011 della Commissione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 - Adeguamento di prima fase dei prodotti fitosanitari post rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 1999/73/CE recepita con decreto ministeriale 1° ottobre 1999, che ha iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE la sostanza attiva spiroxamina, fino al 30 settembre 2009;

Vista la direttiva 2007/21/CE recepita con decreto ministeriale 31 luglio 2007, che ha prorogato l'iscrizione della sostanza attiva spiroxamina, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, fino al 31 dicembre 2011;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 797/2011 della Commissione che ha approvato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 il rinnovo della sostanza attiva spiroxamina, fino al 31 dicembre 2021;

Considerato che per sostenere il rinnovo dalla sostanza attiva in questione sono stati presentati dai Notificanti, nuovi dati, oggetto di valutazione da parte dello Stato membro relatore, dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e della Commissione europea;

Considerato che la nuova relazione di valutazione del rischio della sostanza attiva spiroxamina, è stata esaminata collegialmente da parte degli Stati membri nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali;

Considerato che dalla valutazione effettuata e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è necessario prevedere alcune condizioni e restrizioni per la sostanza attiva in questione non previste dalla prima iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover procedere alla revisione delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva spiroxamina, secondo le modalità e tempi stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 797/2011 della Commissione che ne ha disposto il rinnovo a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto contenenti la sostanza attiva spiroxamina, sono stati valutati sulla base di un dossier di allegato III, alla luce dei principi uniformi, di cui all'Allegato del regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione;

Considerato che l'Impresa, titolare dei prodotti fitosanitari riportati riportato nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva in questione, ha ottemperato, nei tempi e nelle forme, alle disposizioni stabilite dal suddetto regolamento di esecuzione (UE) n. 797/2011 della Commissione;

Considerato altresì che dette informazioni sono riportate anche nella tabella riepilogativa consultabile sul sito di questo ministero all'indirizzo www.salute.gov.it all'interno delle indicazioni operative per i regolamenti di approvazione delle sostanze attive stesse;

Considerato che per detti prodotti fitosanitari è stata aggiornata la formulazione aumentando la purezza minima della spiroxamina con conseguente aggiustamento della quantità di puro e tecnico della sostanza attiva stessa;

Considerato che le ri-registrazioni provvisorie dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, possono essere concesse fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza del rinnovo dell'approvazione della sostanza

attiva spiroxamina, fatto salvo la presentazione, entro i termini riportati nella tabella riepilogativa di cui sopra, di un dossier conforme alle prescrizione del regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, nonché ai dati indicati nella parte B delle "disposizioni specifiche" dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 797/2011 della Commissione di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva stessa;

Ritenuto pertanto, di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari, riportati nell'allegato al presente decreto, fino al 31 dicembre 2021, termine del rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva spiroxamina, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati, pena la revoca delle autorizzazioni;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

I prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva spiroxamina, sono ri-registrati provvisoriamente, fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza del rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva stessa, stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) n. 797/2011 della Commissione.

Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti nella tabella riepilogativa consultabile sul sito di questo ministero all'indirizzo www.salute.gov.it all'interno delle indicazioni operative per i regolamenti di approvazione delle sostanze attive. Detti adempimenti prevedono la presentazione, entro i termini stabiliti, di un dossier conforme alle prescrizione del regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, nonché ai dati indicati nella parte B delle "disposizioni specifiche" dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 797/2011 della Commissione di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva stessa;

Le etichette allegate, sono parte integrante del decreto considerando che è stata aggiornata la formulazione aumentando la purezza minima della spiroxamina con conseguente aggiustamento della quantità di puro e tecnico della sostanza attiva stessa.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva spiroxamina, ri-registrati provvisoriamente fino al 31 dicembre 2021.

N. REG.	NOME PRODOTTO	SOSTANZA ATTIVA	IMPRESA
12883	PROSPER 300 CS	SPIROXAMINA	BAYER CROP SCIENCES S.R.L.
12884	BATAM	SPIROXAMINA	BAYER CROP SCIENCES S.R.L.
15115	VELIERO	SPIROXAMINA	BAYER CROP SCIENCES S.R.L.

Etichetta/foglio illustrativo

PROSPER® 300 CS

FUNGICIDA PER VITE DA TAVOLA E DA VINO
SOSPENSIONE DI CAPSULE

PROSPER® 300 CS

COMPOSIZIONE
100 g di PROSPER 300 CS contengono:
30,9 g di spiroxamina pura (=302,8 g/l)
coformulanti quanto basta a 100
Contiene spiroxamina: può provocare una reazione allergica.

Frasi di Rischio
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 023972.1
Registrazione Ministero della Salute n. 12883 del 11.10.2005
Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania); Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG); I.R.C.A. Service S.r.l.- Fornovo S. Giovanni (BG); Torre S.r.l. – Montalcino -Torrenieri (SI)
Contenuto netto: 5-10-20-25-30-50-100-150-200-250-500 ml; 1-2-5 l
Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
SPIROXAMINA
Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolusi od emesi.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
VITE: contro oidio (*Uncinula necator*).
Ad inizio germogliamento intervenire ad una dose non inferiore a 0,7 litri/ha.
Successivamente intervenire alla dose di 100 - 130 ml/hl. Le dosi sono calcolate per irroratrici a volume normale utilizzando 1000 litri di acqua/ha. In caso di impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro (1-1,3 litri/ha). Si consiglia l'impiego di Prosper 300 CS in un calendario preventivo a turno fisso con un intervallo di 10 - 14 giorni tra i trattamenti. Utilizzare la dose più elevata e l'intervallo tra i trattamenti più breve nelle condizioni più favorevoli allo sviluppo del patogeno.
Per evitare l'insorgenza di ceppi resistenti non applicare Prosper 300 CS (o altri prodotti contenenti spiroxamina) più di 5 volte nel corso dell'anno, eventualmente alternando con prodotti antioidici a differente meccanismo d'azione.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima del raccolto per l'uva da vino e 14 giorni prima del raccolto per l'uva da tavola.
Attenzione: il non corretto impiego di indumenti protettivi e guanti idonei potrebbe causare danni alla salute dell'operatore.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali.
Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.
Avvertenze. Da non vendersi sfuso. Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Conservare al riparo dal gelo.

® Marchio registrato

ETICHETTA ALLEGATA AL DECRETO DEL 02 MAR. 20

PROSPER® 300 CS

FUNGICIDA PER VITE DA TAVOLA E DA VINO
SOSPENSIONE DI CAPSULE

PROSPER® 300 CS

COMPOSIZIONE
100 g di PROSPER 300 CS contengono:
30,9 g di spiroxamina pura (=302,8 g/l)
coformulanti quanto basta a 100
Contiene spiroxamina: può provocare una reazione allergica.

Frasi di Rischio
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 023972.1
Registrazione Ministero della Salute n. 12883 del 11.10.2005
Contenuto netto: 5-10-20-25-30-50-100 ml
Partita n.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

® Marchio registrato
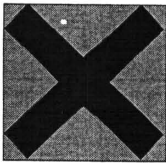
ETICHETTA ALLEGATA AL DECRETO DEL 02 MAR. 2012

BATAM®

etichetta/foglio illustrativo

FUNGICIDA SISTEMICO PER LA VITE
Emulsione Concentrata

BATAM®
COMPOSIZIONE
100 g di Batam contengono:
50 g di spiroxamina pura (=500 g/l)
coformulanti quanto basta a 100
Contiene spiroxamina: può provocare una reazione allergica.
FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione e ingestione.
Irritante per la pelle.
Rischio di gravi lesioni oculari.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – 20156 Milano - Viale Certosa, 130 - Tel. 02/3972.1
Distribuito da: Cerexagri Italia s.r.l. – Bivio Aspro-Zona industriale – 95040 Piano Tavola/Belpasso (CT)
Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania); Bayer CropScience S.r.l. - FILAGO (BG); Torre S.r.l. – Montalcino -Torrenieri (SI)
Officina di confezionamento: Bayer SAS – Marle-Sur-Serre (Francia)
Registrazione Ministero della Salute n. 12884 del 11.10.2005
Contenuto netto: 50-100-250-500 ml; 1-2-5 l
PARTITA N.:

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
SPIROXAMINA
Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolusi od emesi.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Vite: contro oidio *(Uncinula necator)*.
Ad inizio germogliamento intervenire ad una dose non inferiore a 0,4 litri/ha.
Successivamente intervenire alla dose di 60-80 ml/hl. Le dosi sono calcolate per irroratrici a volume normale utilizzando 1000 l di acqua/ha. In caso di impiego con attrezzature a basso o ultrabasso volume le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro (0,6–0,8 l/ha). Si consiglia l'impiego di Batam in un calendario preventivo a turno fisso con un intervallo di 10 - 14 giorni tra i trattamenti. Utilizzare la dose più elevata e l'intervallo tra i trattamenti più breve nelle condizioni più favorevoli allo sviluppo del patogeno.
Per evitare l'insorgenza di ceppi resistenti non applicare Batam (o altri prodotti contenenti spiroxamina) più di 5 volte nel corso dell'anno, eventualmente alternando con prodotti antioidici a differente meccanismo d'azione.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima del raccolto per l'uva da vino e 14 giorni prima del raccolto per l'uva da tavola.

Attenzione: il non corretto impiego di indumenti protettivi, di occhiali e guanti idonei potrebbe causare danni alla salute dell'operatore.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali.

Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.
Avvertenze. Da non vendersi sfuso. Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Conservare al riparo dal gelo.

® Marchio registrato Cerexagri

19/12/2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 0 2 MAR. 2012

BATAM®

FUNGICIDA SISTEMICO PER LA VITE

Emulsione Concentrata

BATAM®

COMPOSIZIONE

100 g di Batam contengono:
50 g di spiroxamina pura (=500 g/l)
coformulanti quanto basta a 100
Contiene spiroxamina: può provocare una reazione allergica.

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione e ingestione.
Irritante per la pelle.
Rischio di gravi lesioni oculari.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – 20156 Milano - Viale Certosa, 130 - Tel. 02/3972.1
Distribuito da: Cerexagri Italia s.r.l. – Bivio Aspro-Zona industriale – 95040 Piano Tavola/Belpasso (CT)
Registrazione Ministero della Salute n. 12884 del 11.10.2005
Contenuto netto: 50-100 ml
PARTITA N.:

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

® Marchio registrato Cerexagri

19/12/2011

VELIERO®

etichetta/foglio illustrativo

FUNGICIDA SISTEMICO PER LA VITE

Emulsione Concentrata

VELIERO®

COMPOSIZIONE

100 g di VELIERO contengono:
50 g di spiroxamina pura (=500 g/l)
coformulanti quanto basta a 100

Contiene spiroxamina: può provocare una reazione allergica.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione e ingestione.
Irritante per la pelle.
Rischio di gravi lesioni oculari.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – 20156 Milano - Viale Certosa, 130 - Tel. 02/3972.1
Distribuito da: Gowan Italia S.p.A. – via Morgagni, 68 – 48018 Faenza (RA)
Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania); Bayer CropScience S.r.l. - FILAGO (BG); Torre S.r.l. – Montalcino -Torrenieri (SI)
Officina di confezionamento: Bayer S.A.S. – Marle-Sur-Serre (Francia)
Registrazione Ministero della Salute n. 15115 del 18/03/2011
Contenuto netto: 50-100-250-500 ml; 1-2-5 l
PARTITA N.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
SPIROXAMINA
Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolusi od emesi.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO

Vite: contro oidio *(Uncinula necator)*.
Ad inizio germogliamento intervenire ad una dose non inferiore a 0,4 litri/ha.
Successivamente intervenire alla dose di 60-80 ml/hl. Le dosi sono calcolate per irroratrici a volume normale utilizzando 1000 l di acqua/ha. In caso di impiego con attrezzature a basso o ultrabasso volume le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro (0,6–0,8 l/ha). Si consiglia l'impiego di VELIERO in un calendario preventivo a turno fisso con un intervallo di 10 - 14 giorni tra i trattamenti. Utilizzare la dose più elevata e l'intervallo tra i trattamenti più breve nelle condizioni più favorevoli allo sviluppo del patogeno.
Per evitare l'insorgenza di ceppi resistenti non applicare VELIERO (o altri prodotti contenenti spiroxamina) più di 5 volte nel corso dell'anno, eventualmente alternando con prodotti antioidici a differente meccanismo d'azione.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima del raccolto per l'uva da vino e 14 giorni prima del raccolto per l'uva da tavola.

Attenzione: il non corretto impiego di indumenti protettivi, di occhiali e guanti idonei potrebbe causare danni alla salute dell'operatore.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali.

Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.
Avvertenze. Da non vendersi sfuso. Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Conservare al riparo dal gelo.

® Marchio registrato Gowan Italia

20/12/2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 02 MAR. 2012

VELIERO®

FUNGICIDA SISTEMICO PER LA VITE

Emulsione Concentrata

VELIERO®

COMPOSIZIONE

100 g di VELIERO contengono:
50 g di spiroxamina pura (=500 g/l)
coformulanti quanto basta a 100

Contiene spiroxamina: può provocare una reazione allergica.

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione e ingestione.
Irritante per la pelle.
Rischio di gravi lesioni oculari.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – 20156 Milano - Viale Certosa, 130 - Tel. 02/3972.1

Distribuito da: Gowan Italia S.p.A. – via Morgagni, 68 – 48018 Faenza (RA)

Registrazione Ministero della Salute n. 15115 del 18/03/2011
Contenuto netto: 50-100 ml
PARTITA N.:

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

® Marchio registrato Gowan Italia

20/12/2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....
02 MAR. 2012

12A03183

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 febbraio 2012.

Nomina della consigliera di parità supplente della provincia di Ravenna.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione delle regioni e delle province, sentite le commissioni rispettivamente regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'articolo 13, comma 1, del succitato decreto che prevede che «Le consigliere e i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione»;

Visto il provvedimento del Presidente della Provincia di Ravenna n. 199 del 7 dicembre 2011 con cui si designa la dr.ssa Arianna Orrù quale consigliera di parità supplente della Provincia di Ravenna;

Visto il *curriculum vitae* della dr.ssa Arianna Orrù, allegato al presente decreto e di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta conforme ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della Commissione Provinciale di Concertazione;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità supplente della Provincia di Ravenna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, recante la delega in materia di pari opportunità al Ministro del lavoro e delle politiche sociali prof.ssa Elsa Fornero, trasmesso all'Ufficio del bilancio e per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 19 dicembre 2011;

Decreta:

La dott.ssa Arianna Orrù è nominata consigliera di parità supplente della Provincia di Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2012

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
con delega alle pari opportunità
FORNERO

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	**ARIANNA ORRU'**
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	06 novembre 1970

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Dal 2000 al 2002	Pratica presso uno studio legale con particolare riferimento alle tematiche di risarcimento danni
• Dal 2002 ad oggi	Docenza in materie giuridico-economiche presso l'istituto privato Guido d'Arezzo di Ravenna ;
• Dal 2003 al 2005	Collaborazione presso uno studio penale sulle tematiche delle donne immigrate nel nostro territorio con difficoltà di inserimento anche in ambito lavorativo, con esperienze in campo attraverso contatti con centri e strutture locali con finalità sociali.
• Dal 2006 ad oggi	Esperienza pratica in ambito di valorizzazione della donna nelle arti e nella professione con partecipazione e adesione con incarichi di responsabilità (dal 2009 al 2011) presso un organismo di livello nazionale (Fidapa)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Nel 1991	Conseguimento del diploma di istruzione secondaria presso l'Istituto Magistrale "Margherita di Savoia" di Ravenna
•Dal 1993 al 2000	Corso di Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Bologna con conseguimento della Laurea: punteggio 100/110, tesi dal titolo "Il danno alla sfera sessuale della persona"
•Nel 2006	Conseguimento della patente informatica " Patente Europea ECDL" presso Istituto Tecnico Commerciale "G.Ginanni"

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI	Indole carismatica con buono spirito di iniziativa e capacità di socializzazione Mantenimento dei contatti con gli studenti anche terminato il percorso scolastico per suggerimenti e consigli futuri nella scelta di un percorso formativo o lavorativo
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE	Organizzazione in piena autonomia di eventi formativi su tematiche giuridiche e storiche seguendo, nonostante le difficoltà fisiche, tutte le fasi logistiche e amministrative per la riuscita dell'evento (esempi: Seminario su diritto del lavoro aperto alle scuole secondarie svoltosi a fine maggio 2009 con la partecipazione di un magistrato del Tribunale di Ravenna; Giornata di studio in occasione dei 150 anni della Repubblica ad indirizzo delle scuole secondarie con la partecipazione del vicesindaco di Ravenna)
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE .	Utilizzo del computer e dei suoi applicativi in ambiente Microsoft Windows. Buona conoscenza pacchetto Office (in particolare elaborazione testi e fogli di calcolo), Internet e gestione posta elettronica
PATENTE O PATENTI	AUTOMUNITA con patente B speciale su autovettura adattata per invalidità riconosciuta al 100%

12A02962

DECRETO 20 febbraio 2012.

Nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Verona.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione delle regioni e delle province, sentite le commissioni rispettivamente regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'articolo 13, comma 1, del succitato decreto che prevede che "Le consigliere e i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione";

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Verona n. 10 del 20 gennaio 2012, con cui si designano la dr.ssa Maria Luisa Perini quale consigliera di parità effettiva e la sig.ra Giusy Muchon quale consigliera di parità supplente della Provincia di Verona;

Visti i *curricula vitae* della dr.ssa Maria Luisa Perini e della sig.ra Giusy Muchon, allegati al presente decreto e di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano conformi ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della Commissione Provinciale per il Lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità, effettiva e supplente, della Provincia di Verona;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, recante la delega in materia di pari opportunità al Ministro del lavoro e delle politiche sociali prof.ssa Elsa Fornero, trasmesso all'Ufficio del bilancio e per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 19 dicembre 2011;

Decreta:

La dr.ssa Maria Luisa Perini e la sig.ra Giusy Muchon sono nominate rispettivamente consigliera di parità, effettiva e supplente, della Provincia di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità
FORNERO

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE

Maria Luisa Perini

ISTRUZIONE

2005 Laurea in "Esperti nei processi formativi" presso Università di Verona, Facoltà di Scienze della formazione. 110/110 e lode. Tesi: "Mi formo, mi trasformo? La formazione continua nel lavoro. Chiavi di lettura, ruolo degli attori, nuove possibilità"

1973 Maturità tecnica commerciale, diploma di ragioniere e perito commerciale presso Istituto A.M. Lorgna di Verona.

FORMAZIONE

2011 Corso di Specializzazione in "Analisi organizzativa di impresa e contrattazione di 2° livello" – Centro Studi Cis, Firenze

2010 Corso di Specializzazione in "Analisi economica e finanziaria di impresa, gestione delle crisi e ristrutturazioni e diritti di partecipazione" – Centro Studi Cisl, Firenze

2007-2008 Corso di perfezionamento e aggiornamento universitario per Consiglieri di Fiducia "Esperti/e in prevenzione e risoluzione dei casi di molestie sessuali e mobbing nel lavoro pubblico e privato" – Università di Verona – Facoltà di Giurisprudenza

2006 Corso di formazione su "I fondi interprofessionali paritetici bilaterali per la formazione continua: costruzione, promozione, contrattazione, concertazione, realizzazione, gestione e valorizzazione dei piani formativi nazionali, regionali, territoriali ed aziendali" - Centro Studi Cisl, Firenze

2005 Percorso formativo "Donne, Politica e Istituzione – Percorsi per la promozione delle pari opportunità nei centri decisionali dalla politica" - Università di Verona. Promosso da Ministero per le Pari Opportunità – Dipartimento per le pari opportunità.

2004 Percorso per operatori e tecnici delle Parti sociali "Formazione-intervento a supporto delle parti sociali impegnate nella promozione della formazione continua" (durata 400 ore) - Università Cà Foscari Venezia. Promosso da Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e ISFOL.

2001 Corso di aggiornamento "Il problem solving creativo" – Ufficio formazione CISL VENETO

2000 Corso sulla gestione progetti finanziati dai programmi comunitari e dal Fondo Sociale Europeo - Centro Studi CISL, Firenze.

1999 Corso di aggiornamento "L'autobiografia educativa" – Centro Psicopedagogico per la Pace di Piacenza e Ufficio formazione FIM CISL del Veneto

1998-1999 Percorso formativo progetto di azione positiva L. 125/91 "Intervento volto a fornire alle sindacaliste gli strumenti per una dirigenza al femminile e a rafforzare le capacità negoziali" Prot. 8144/AP2/95 - CISL Nazionale - Centro Studi Cisl, Firenze.

1998 Scuola di politica delle donne del nordest – Città di Bassano, Provincia di Vicenza con il patrocinio Regione Veneto

1997-1998 Corso di formazione per formatori – CISL Veneto

1996 Executive master in Gestione dei processi formativi – Centro di formazione Manageriale e Gestione d'impresa della Camera di Commercio di Bologna.

Corso di Formazione: "La conduzione del gruppo come capacità educativa" – Centro Psicopedagogico per la Pace di Piacenza.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 1999 **Federazione Italiana Metalmeccanici (FIM)–CISL di Verona.**
Responsabile della formazione e informazione. Operatrice sindacale.

2006-2007 **LAVORO VENETO S.c.r.l. – Mestre**
Esperta formazione degli adulti. Ha svolto l'attività presso l'Ufficio Formazione Cisl Veneto.

2006 **Università di Verona**
Incarico di docenza al corso "Politiche per la sostenibilità e la convivenza civile" – Progetto Quadro FSE 2005/DGR3323/E1/013 — Azione formativa n. 3 "Sostenibilità e convivenza civile, pari opportunità e conciliazione tra vita personale e professionale".

2005 **Università di Verona – Centro Imprenditoria Giovanile**
Incarico di docenza al corso "Master in Formazione e Addestramento professionale" – Progetto Quadro FSE Ob. 3, 2004/DGR2914/E1/002 – Azione formativa n. 2 "Competenze e ruolo del formatore".

CISL VENETO
Direzione percorso formativo sulle competenze manageriali per donne nuove dirigenti della Cisl Veneto.

2004 **IAL VENETO - Verona**
Incarico di docenza corsi APPRENDISTATO 2004.

CISL VENETO
Direzione Corso per formatori

2003 **CISL VENETO**
Incarico di docenza, coordinamento e tutoraggio al corso "Ricerca, formazione e informazione sull'impianto, le metodologie e i temi della programmazione Obiettivo 3 rivolte ai rappresentanti dei lavoratori della Cisl Veneto", Progetto Quadro FSE, Ob. 3, Asse C, Misura C1, Cod. 1858, Cod. 1860, Cod. 1862, Azioni:
- Pari opportunità: valorizzazione della professionalità della donna e occupabilità delle fasce deboli del mercato del lavoro – sviluppo e valorizzazione;
- Pari opportunità: valorizzazione della professionalità della donna e occupabilità delle fasce deboli del mercato del lavoro – l'inserimento lavorativo;
- Lo sviluppo locale e la promozione dei piani formativi aziendali e territoriali. L'analisi dello sviluppo locale e la progettazione della concertazione.

Azienda Ospedaliera di Verona
Incarico di docenza al corso di formazione per il Comitato Pari Opportunità dell'Azienda. Ospedaliera di Verona.

Regione Veneto
Incontro di formazione per le componenti del Comitato Pari Opportunità della Regione Veneto – Venezia.

2002 **AGFOL Agenzia Formazione Lavoro, Verona e Padova**
Incarichi di docenza ai corsi "Promozione e Rafforzamento dei Comitati Pari Opportunità nella Pubblica Amministrazione (VR)" azione 3 4 e 5 - Progetto Quadro FSE Ob. 3, Misura E1, Cod. 456/040 – Cod. 0452/034 – Cod. 453/035 -.

IAL VENETO Verona
Incarico di docenza al corso: "Esperto in marketing e organizzazione rete vendita" - PROGETTO '92 Cod. 57-4/AL/IPS/01.

AGFOL Agenzia Formazione Lavoro, Verona e Vicenza
Incarichi di docenza ai corsi: "Aggiornamento per dirigenti degli Enti Locali: i piani territoriali sui tempi delle città" – Progetto FSE Ob. 3, Mis. D2, Cod. 393/026 e Cod. 394/027

Unione Sindacale Territoriale CISL Venezia
Incarico di docenza al corso "Pari opportunità e mobbing" progetto Equal "RI.DO. Risorse Donna Venezia Gender" –.

Fondazione "G.Toniolo" Verona
Incarico di docenza al corso "Operatrice Call Center" – Progetto FSE Ob.3, Mis.E1, 2001/DGR 1867/E1/005.

2000 **APISERVIZI S.r.l. Verona**
Incarico di docenza al corso di formazione per Apprendisti nella P.M.I. nel Settore Metalmeccanico – Progetto "Arca di Noè" – DGR 3582/99 –

1999 **IAL VENETO - Verona**
Incarico di coordinamento, tutoraggio al corso "Riqualificazione di esperti sul bilancio delle competenze" – Progetto FSE – Regione Veneto cod. 009

IAL VENETO - Verona
Incarico di coordinamento, tutoraggio al corso "Aggiornamento per esperti di contrattazione aziendale" – Progetto FSE – Regione Veneto cod. 013

1973-1996 **EXIDE S.r.l.**

ALTRI INCARICHI e ATTIVITA'

2003-2009 Con D.M. 14/7/2003 e D.M. 22/1/2008 del Ministero del Lavoro e Ministero Pari Opportunità è nominata **Consigliera di parità effettiva della Provincia di Verona.**
Nell'ambito di tale incarico, in particolare, ha:
- realizzato attività di promozione dei Piani Triennali di Azioni Positive nella Pubblica Amministrazione attraverso seminari, corsi di formazione e consulenza specifica;
- realizzato una ricerca – intervento sul benessere organizzativo, denominata "Star Bene al lavoro", presso la ULSS 20 di Verona;
- attivato il servizio denominato "Spazio Concili-Azioni" con funzione di promozione, assistenza e consulenza per interventi organizzativi in favore della conciliazione tra vita professionale e familiare favorendo l'accesso ai finanziamenti previsti dalla L. 53/00, art. 9. Il servizio si rivolge ad imprese, associazioni, organizzazioni sindacali, lavoratrici/lavoratori;
- realizzato la ricerca – intervento "Discriminazioni vigilate" in collaborazione con Università di Verona – Dipartimento studi giuridici e Direzione Provinciale del lavoro di Verona;
- pubblicato il volume "Ai nuovi genitori" indirizzato a tutti i "nuovi" genitori dei Comuni della Provincia di Verona. Il volume contiene informazioni sulla normativa di tutela della maternità e paternità e sui servizi per la prima infanzia presenti sul territorio della provincia;
- realizzato una indagine conoscitiva con approfondimento formativo in alcune scuole superiori della provincia di Verona per promuovere il superamento degli stereotipi e pregiudizi legati al genere che influenzano le scelte formative e professionali;
- svolto attività di conciliazione e promozione di azioni in giudizio nei casi di discriminazione di genere segnalati all'Ufficio della Consigliera di Parità.
La documentazione è consultabile all'indirizzo: www.j4u.provincia.vr.it – sezione lavoratori – consigliera di parità e documenti collegati.

Dal 2005 Componente del Consiglio Generale della CISL di Verona e della FIM CISL del Veneto.

1997-2001 Responsabile del Coordinamento Donne della CISL di Verona.
Nell'ambito di tale incarico ha:
- promosso e attivato uno sportello maternità e paternità presso la CISL di Verona;
- promosso e realizzato il progetto di azione positiva L. 125/91 "Siamo tutte protagoniste" finanziato

dal Ministero del Lavoro; soggetto proponente CISL di Verona in collaborazione con C.F.P. Provolo e associazioni invalidi e disabili della Provincia di Verona;
- organizzato seminari e incontri su temi di interesse sindacale, e sulle pari opportunità (le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, i tempi delle città, la conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa, i congedi parentali);
- organizzato percorsi di formazione sulla specificità del lavoro femminile e sulla contrattazione con l'ottica di genere;
- collaborato con altri organismi di parità a livello provinciale, regionale e nazionale.

Dal 1996 si occupa della rivista bimestrale della FIM CISL di Verona "2150 Fahrenheit", foglio informativo rivolto agli associati.
Tra il 2001 e 2002 ha curato alcuni quaderni di informazione sulla legge 53/2000 e sul decreto legislativo 151/01.
Nel 2006 ha curato la pubblicazione "Piccola guida alla formazione continua attraverso il fondo paritetico interprofessionale del comparto artigiano".

Competenze linguistiche:

	FRANCESE	**INGLESE**
Capacità di lettura	buono	buono
Capacità di scrittura	elementare	elementare
Capacità di espressione orale	buono	buono

Competenze tecniche:
Buona capacità di utilizzo del personal computer. Pacchetto Office, internet e posta elettronica.

Verona, 19 gennaio 2012

Maria Luisa Perini

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del **D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**

Curriculum Vitae

Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome **MUCHON GIUSEPPINA**

Indirizzo VIA S.PIETRO 14 /D, 37030 COLOGNOLA AI COLLI, VERONA

Telefono 348/1506340

Fax 045/6102778

E-mail muchon@libero.it

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 21/04/1954 Anguillara Veneta, PADOVA.

Sesso FEMMINA

Occupazione professionale attuale

RESPONSABILE SINDACALE ZONA S.BONIFACIO

Esperienza professionale

MOLTI ANNI DI ATTIVITA' SINDACALE c/o L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE CGIL

Date

- DAL 1970 AL 1980 HO PRESTATO LA MIA ATTIVITA' PRESSO UN' INDUSTRIA ALIMENTARE VERONESE
- DAL 1980 IN POI HO INIZIATO E SVOLTO ATTIVITA' SINDACALE

Lavoro o posizione ricoperti

- DAL 1980 FINO AL 1990 SEGRETERIA DEL SINDACATO INDUSTRIA ALIMENTARE (FLAI CGIL)
- DAL1991 AL 2004 SEGRETARIA GENERALE DEL SINDACATO DEL TERZIARIO E SERVIZI (FILCAMS CGIL)
- DAL 2004 AL 2010 SEGRETARIA GENERALE DEL SINDACATO CHIMICI -VETRO -GOMMA PLASTICA - ENERGIA E AZIENDE SPECIALI (FILCTEM CGIL)
- DAL 2010 DOPO LA MATURATA PENSIONE, RICOPRO LA RESPONSABILITA' DELLA ZONA SINDACALE CGIL DI S.BONIFACIO

Principali attività e responsabilità DIREZIONE POLITICA SINDACALE DELLE CATEGORIE SINDACALI
ESPERIENZA DI TRATTATIVE E ACCORDI SINDACALI AZIENDALI E TERRITORIALI

Nome e indirizzo del datore di lavoro CGIL VERONA, VIA SETTEMBRINI n 6, 37123 VERONA, TEL 045/8674611

Tipo di attività o settore ORGANIZZAZIONE SINDACALE: CONTRATTUALISTICA E TUTELA INDIVIDUALE DEL LAVORO

Istruzione e formazione

MEDIE INFERIORE E FORMAZIONE INERENTE AL LAVORO / ATTIVITA' SINDACALE

Date 1980 CORSO DI DATTILOGRAFIA

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze professionali possedute MATERIA SINDACALE / DEL LAVORO

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione LE PIU' DIVERSE : AVENDO FATTO UN PERCORSO FORMATIVO SPECIFICO ED ARTICOLATO A SECONDA DELLE TEMATICHE NECESSARIE LEGATE AL RUOLO PROFESSIONALE RICOPERTO ALL'INTERNO DELL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

Livello nella classificazione nazionale o internazionale

Madrelingua ITALIANO

Capacità e competenze personali	
Capacità e competenze sociali	LETTURA DELLE NECESSITA' SOCIALI , CAPACITA' DI INDIRIZZO DELLE PROBLEMATICHE RILEVATE, AIUTO ALLA SOLUZIONE DEL PROBLEMA
Capacità e competenze organizzative	POSSIEDO PER IL LAVORO SVOLTO E L'ESPERIENZA ACQUISITA CAPACITA' DI ASCOLTO , DI SINTESI E DI MEDIAZIONE , DI DECISIONE E DIREZIONE DI GRUPPO
Capacità e competenze tecniche	CONOSCENZA MATERIA CONTRATTUALISTICA DEL LAVORO: CCNL DI SETTORE E AZIENDALI
Capacità e competenze informatiche	WORD E PROGRAMMI AD HOC UTILIZZATI NEI VARI SETTORI LAVORATIVI DOVE HO PRESTATO LA MIA ATTIVITÀ
Capacità e competenze artistiche	
Altre capacità e competenze	
Patente	
Ulteriori informazioni	
Allegati	

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

12A02963

DECRETO 2 marzo 2012.

Sostituzione di un componente effettivo in rappresentanza della CGIL di Savona, presso la commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro di Savona.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI SAVONA

Visto il proprio decreto n. 1/2011 del 5 gennaio 2011 di ricostituzione della Commissione Provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro di cui all'art. 410 del codice civile;

Vista la lettera del sig. Riccardo Bazzano del 16 gennaio 2012, pervenuta alla DTL di Savona in data 22 febbraio 2012, con la quale lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di componente effettivo della sopra menzionata Commissione Provinciale;

Vista la nota del 16 gennaio 2012 della CGIL di Savona, pervenuta alla DTL di Savona in data 22 febbraio 2012, con cui viene designato il sig. Alberto Branda, quale membro effettivo nella suddetta Commissione in sostituzione del sig. Riccardo Bazzano;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

Il sig. Alberto Branda è nominato membro effettivo in rappresentanza della CGIL di Savona in seno alla Commissione Provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Savona, 2 marzo 2012

Il direttore territoriale: QUADRELLI

12A03080

DECRETO 2 marzo 2012.

Sostituzione di un componente supplente in rappresentanza dell'Unione Industriali della Provincia di Savona, presso la commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO DI SAVONA

Visto il proprio decreto n. 1/2011 del 5 gennaio 2011 di ricostituzione della Commissione Provinciale di conciliazione per la controversie di lavoro di cui all'art. 410 del codice civile;

Vista la lettera del dott. Claudio Banci del 21 dicembre 2011, pervenuta alla DTL di Savona in data 9 gennaio 2012, con la quale lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di componente supplente della sopra menzionata Commissione Provinciale;

Vista la nota del 14 febbraio 2012 dell'Unione Industriali della Provincia di Savona, pervenuta alla DTL di Savona in data 22 febbraio 2012, con cui viene designato il dott. Massimiliano Amoretti, quale membro supplente nella suddetta Commissione in sostituzione del dott. Claudio Banci;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

Il dott. Massimiliano Amoretti è nominato membro supplente in rappresentanza dell'Unione Industriali della Provincia di Savona in seno alla Commissione Provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Savona, 2 marzo 2012

Il direttore territoriale: QUADRELLI

12A03084

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 dicembre 2011.

Ricognizione del sistema «circuizione-PS» ai fini della campagna di pesca del tonno rosso, per l'anno 2012.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio del 06 aprile 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 96 del 15 aprile 2009, concernente un piano pluriennale ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007;

Considerato che, ai sensi del suddetto regolamento, ciascuno Stato membro deve adottare le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca sia commisurato alle possibilità di pesca di tonno rosso disponibili per tale Stato membro nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;

Visto, in particolare, che ai sensi dell'art. 4 del citato regolamento (CE) n. 302/2009, gli Stati membri devono redigere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un piano di pesca annuale per le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che specifichi, almeno per le navi da cattura di lunghezza superiore a 24 metri, i contingenti individuali loro assegnati; nonché il metodo utilizzato per

l'assegnazione dei contingenti e le misure intese ad assicurare il rispetto dei contingenti individuali;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 dell'11 dicembre 2010 ed, in particolare, il paragrafo 2 dell'articolo unico;

Considerato che, al termine dei lavori della 22^ sessione ordinaria dell'ICCAT (Commissione internazionale per la protezione dei tonnidi nell'Atlantico), le Parti contraenti hanno deciso di confermare, anche per la prossima campagna di pesca (annualità 2012), la piena vigenza della raccomandazione ICCAT n. 10-04;

Considerato che le raccomandazioni ICCAT sono vincolanti per le Parti contraenti e che, pertanto, anche al fine di contrastare la pesca illegale, il piano di pesca annuale deve essere conforme ai limiti quantitativi decisi dal Consiglio ai fini della ripartizione, tra le flotte degli Stati membri, del totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione europea per l'annualità 2012, ed alla «potenzialità di cattura» delle unità a circuizione così come stabilita dal Comitato scientifico (SCRS) dell'ICCAT;

Considerato che il Consiglio dell'Unione europea (agricoltura e pesca) deve provvedere, per la prossima campagna di pesca (annualità 2012), alla ripartizione del contingente comunitario di cattura del tonno rosso tra gli Stati membri; nonché alla determinazione del numero massimo di imbarcazioni autorizzate;

Considerato, altresì, che l'obiettivo prioritario della politica comune della pesca è quello di garantire lo sfruttamento della risorsa tonno rosso in linea con i parametri di sostenibilità economia, ambientale e sociale.

Ritenuto che, in linea con i criteri già utilizzati per la campagna di pesca 2011, a fronte di una esigenza di limitare il numero delle imbarcazioni attive nella campagna di pesca 2012 con il sistema «circuizione-PS», sia opportuno consentire la pesca alle unità che dispongono di una quota più elevata, onde permettere un'adeguata economicità e redditività della attività;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l' acquacoltura che, nella riunione del 14 dicembre 2011, ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Articolo unico

1. Gli armatori delle imbarcazioni, armate con il sistema «circuizione-PS», di cui all'elenco in allegato, sono tenuti a comunicare, entro e non oltre 20 giorni dalla ricezione del presente decreto, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - ogni eventuale variazione rispetto a quanto comunicato ai sensi del secondo paragrafo dell'articolo unico del decreto ministeriale 26 novembre 2010.

2. Sulla base delle determinazioni del Consiglio dell'Unione europea e delle comunicazioni pervenute ai sensi del precedente paragrafo 1, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali provvede ad assegnare, per l'annualità 2012, i permessi speciali di pesca e le quote individuali di cattura per le imbarcazioni armate con il sistema «circuizione-PS», seguendo un ordine decrescente in relazione all'entità delle predette quote individuali.

3. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si riserva la facoltà di limitare il numero di permessi rilasciati e le quote individuali assegnate anche ad un livello che non esaurisca il predetto massimale, qualora ciò si rendesse necessario per assicurare il rispetto della pertinente normativa comunitaria, delle raccomandazioni dell'ICCAT e delle già richiamate «potenzialità di cattura» del Comitato scientifico (SCRS) dell'ICCAT.

4. Entro il 31 gennaio 2012, il Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura adotta il piano annuale di gestione per la campagna 2012, recante i permessi speciali e le quote individuali di cattura di cui al precedente paragrafo 2, in ottemperanza alle disposizioni comunitarie in premessa citate. Il piano è comunicato agli armatori interessato entro il 1° marzo 2012.

5. Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il decreto è, altresì, trasmesso agli armatori interessati per gli adempimenti previsti dal comma 1.

Roma, 22 dicembre 2011

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 1, foglio n. 348

ALLEGATO

TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2011

SISTEMA CIRCUIZIONE (PS)

NUMERO UE	MATRICOLA	NOME	L.F.T.
ITA000013797	00SA00062M	VERGINE DEL ROSARIO	48,05
ITA000024580	00PE00130M	ANGELO CATANIA	43,18
ITA000026364	00CT00255M	MICHELANGELO	36,29
ITA000026649	00NA02115M	LUCIA MADRE	41,98
ITA000026063	00NA02087M	GENEVIEVE PRIMA	40,50
ITA000025543	00CT00253M	ATLANTE	42,09
ITA000013794	00SA00066M	SPARVIERO UNO	43,93
ITA000008914	00SA00057M	MARIA ANTONIETTA	43,75
ITA000026549	00NA02104M	MARIA GRAZIA	42,35
ITA000013807	00SA00065M	FULVIA	41,10
ITA000025551	00PC00622M	GIUSEPPE PADRE SECONDO	33,98
ITA000013581	00SA00064M	MADONNA DI FATIMA	42,21
ITA000026582	00NA02139M	ASSUNTA MADRE	40,56
ITA000026347	00NA02095M	ANGELA MADRE	40,76

12A03269

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 febbraio 2012.

Annullamento del decreto 24 novembre 2011 relativo alla liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio Ritmo», in Casagiove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del 24 novembre 2011 n. 641/2011 con il quale la cooperativa «Consorzio Ritmo», con sede in Casagiove (Caserta), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Ilaria Facchiano ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota del 2 febbraio 2012 con la quale il legale rappresentante ha comunicato di non aver ricevuto né l'avvio dell'istruttoria del procedimento di liquidazione coatta amministrativa né la notifica del decreto;

Vista la sentenza n. 2454/2011 con la quale la Corte di appello di Napoli - Prima sezione civile - ha condannato il Comune di Casagiove (Caserta) al pagamento di 586.720,00 per il recupero dell'indennità di esproprio di un terreno di proprietà della cooperativa sopra citata;

Considerato che per mero errore materiale le notifiche dell'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa e del decreto sono state inviate ad un indirizzo errato e che pertanto la cooperativa non ha potuto inviare le osservazioni, né la copia della sentenza della Corte d'appello di Napoli;

Considerato che l'amministrazione è venuta a conoscenza della menzionata sentenza in data posteriore all'emanazione del decreto con il quale la cooperativa è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato pertanto che non sussiste più lo stato di insolvenza;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto direttoriale n. 641/2011 in data 24 novembre 2011, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa indicata in premessa, è annullato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A02866

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 6 marzo 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Tempio Pausania.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del Territorio, Direzione Centrale per i SS.GG., il Personale e l'Organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le Direzioni Compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Viste le note prot. n. 1130 del 10 febbraio 2012 e n. 1421 del 21 febbraio 2012 del Direttore dell'Ufficio Provinciale di Sassari, con le quali sono state comunicate le cause ed il periodo del mancato funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Sassari - Sezione Staccata per la Conservazione dei RR.II. di Tempio Pausania;

Atteso che il mancato funzionamento è stato determinato dalle cattive condizioni meteorologiche;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'Ufficio sopra citato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopra citate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del Contribuente espresso con nota n. UGC/167/2012 del 29 febbraio 2012 ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Sassari - Sezione Staccata di Tempio Pausania - Servizio di Pubblicità Immobiliare - per il giorno 10 febbraio 2012 dalle ore 11.51 alle 12.30.

La presente disposizione verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 6 marzo 2012

Il direttore regionale: FABRIZI

12A02959

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Activelle»

Estratto determinaione V&A n. 188 del 17 febbraio 2012

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S.

Specialità medicinale: ACTIVELLE.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

«Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale ACTIVELLE»:

034117010 - 28 compresse film rivestite;

034117022 - 3 X 28 compresse film rivestite;

034117034 - «0.5 mg/0.1 mg compresse rivestite con film» 1x28 compresse in confezione calendario Pp/Polistirene/Polistirene;

034117046 - «0.5 mg/0.1 mg compresse rivestite con film» 3x28 compresse in confezione calendario Pp/Polistirene/Polistirene,

possono essere dispensati per ulteriori 240 giorni a partire dal 20 febbraio 2012 data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla Determinazione V&A.PC/II/663 del 26 settembre 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 22 ottobre 2011, senza ulteriore proroga».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A02867

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Amlodipina Sandoz».

Estratto determinazione V&A n. 187 del 17 febbraio 2012

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a.

Specialità medicinale: AMLODIPINA SANDOZ.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

«Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale AMLODIPINA SANDOZ»:

038072017 - «5 mg compresse» 10 compresse in blister Al/Pvc;

038072029 - «5 mg compresse» 14 compresse in blister Al/Pvc;

038072031 - «5 mg compresse» 20 compresse in blister Al/Pvc;

038072043 - «5 mg compresse» 28 compresse in blister Al/Pvc;

038072056 - «5 mg compresse» 30 compresse in blister Al/Pvc;

038072068 - «5 mg compresse» 50 compresse in blister Al/Pvc;

038072070 - «5 mg compresse» 50x1 compresse in blister Al/Pvc;

038072082 - «5 mg compresse» 60 compresse in blister Al/Pvc;

038072094 - «5 mg compresse» 100 compresse in blister Al/Pvc;

038072106 - «5 mg compresse» 120 compresse in blister Al/Pvc;

038072118 - «5 mg compresse» 10 compresse in blister Al/Opa/Al/Pvc;

038072120 - «5 mg compresse» 14 compresse in blister Al/Opa/Al/Pvc;

038072132 - «5 mg compresse» 20 compresse in blister Al/Opa/Al/Pvc;

038072144 - «5 mg compresse» 28 compresse in blister Al/Opa/Al/Pvc;

038072157 - «5 mg compresse» 30 compresse in blister Al/Opa/Al/Pvc;

038072169 - «5 mg compresse» 50 compresse in blister Al/Opa/Al/Pvc;

038072171 - «5 mg compresse» 50x1 compresse in blister Al/Opa/Al/Pvc;

038072183 - «5 mg compresse» 60 compresse in blister Al/Opa/Al/Pvc;

038072195 - «5 mg compresse» 100 compresse in blister Al/Opa/Al/Pvc;

038072207 - «5 mg compresse» 120 compresse in blister Al/Opa/Al/Pvc;

038072219 - «5 mg compresse» 20 compresse in contenitore Hdpe;

038072221 - «5 mg compresse» 30 compresse in contenitore Hdpe;

038072233 - «5 mg compresse» 50 compresse in contenitore Hdpe;

038072245 - «5 mg compresse» 60 compresse in contenitore Hdpe;

038072258 - «5 mg compresse» 100 compresse in contenitore Hdpe;

038072260 - «5 mg compresse» 120 compresse in contenitore Hdpe;

038072272 - «5 mg compresse» 200 compresse in contenitore Hdpe;

038072284 - «5 mg compresse» 250 compresse in contenitore Hdpe;

038072296 - «10 mg compresse» 10 compresse in blister Al/Pvc;

038072308 - «10 mg compresse» 14 compresse in blister Al/Pvc;

038072310 - «10 mg compresse» 20 compresse in blister Al/Pvc;

038072322 - «10 mg compresse» 28 compresse in blister Al/Pvc;

038072334 - «10 mg compresse» 30 compresse in blister Al/Pvc;

038072346 - «10 mg compresse» 50 compresse in blister Al/Pvc;

038072359 - «10 mg compresse» 50x1 compresse in blister Al/Pvc;

038072361 - «10 mg compresse» 60 compresse in blister Al/Pvc;

038072373 - «10 mg compresse» 100 compresse in blister Al/Pvc;

038072385 - «10 mg compresse» 120 compresse in blister Al/Pvc;

038072397 - «10 mg compresse» 10 compresse in blister Al/Opa/Al/Pvc;

038072409 - «10 mg compresse» 14 compresse in blister Al/Opa/Al/Pvc;

038072411 - «10 mg compresse» 20 compresse in blister Al/Opa/Al/Pvc;

038072423 - «10 mg compresse» 28 compresse in blister Al/Opa/Al/Pvc;

038072435 - «10 mg compresse» 30 compresse in blister Al/Opa/Al/Pvc;

038072447 - «10 mg compresse» 50 compresse in blister Al/Opa/Al/Pvc;

038072450 - «10 mg compresse» 50x1 compresse in blister Al/Opa/Al/Pvc;

038072462 - «10 mg compresse» 60 compresse in blister Al/Opa/Al/Pvc;

038072474 - «10 mg compresse» 100 compresse in blister Al/Opa/Al/Pvc;

038072486 - «10 mg compresse» 120 compresse in blister Al/Opa/Al/Pvc;

038072498 - «10 mg compresse» 20 compresse in contenitore Hdpe;

038072500 - «10 mg compresse» 30 compresse in contenitore Hdpe;

038072512 - «10 mg compresse» 50 compresse in contenitore Hdpe;

038072524 - «10 mg compresse» 60 compresse in contenitore Hdpe;

038072536 - «10 mg compresse» 100 compresse in contenitore Hdpe;

038072548 - «10 mg compresse» 120 compresse in contenitore Hdpe;

038072551 - «10 mg compresse» 200 compresse in contenitore Hdpe;

038072563 - «10 mg compresse» 250 compresse in contenitore Hdpe,

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 24 febbraio 2012 data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla determinazione V&A.PC/R/55 del 26 settembre 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n.250 del 26 ottobre 2011, senza ulteriore proroga».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A02868

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 21 marzo 2012 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 18 cittadini italiani, previo deposito delle attestazioni rilasciate dai Segretari Generali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"Tutela della sovranità popolare"

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la Sede della Lega Nord Padania in Milano - Via Carlo Bellerio n. 41- cap 20161 - Tel. - 02/66234420.

12A003406

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 21 marzo 2012 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 18 cittadini italiani, previo deposito delle attestazioni rilasciate dai Segretari Generali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"Interventi a favore del settore agricolo e abolizione dell'IMU in agricoltura"

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la Sede della Lega Nord Padania in Milano - Via Carlo Bellerio n. 41- cap 20161 - Tel. - 02/66234420.

12A003407

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 21 marzo 2012 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 19 cittadini italiani, previo deposito delle attestazioni rilasciate dai Segretari Generali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"Federalismo fiscale portuale: attribuzione al porto di Genova e ai porti di interesse internazionale di quote del gettito derivante dai tributi erariali"

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la Sede della Lega Nord Padania in Milano - Via Carlo Bellerio n. 41- cap 20161 - Tel. - 02/66234420.

12A003408

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 21 marzo 2012 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 18 cittadini italiani, previo deposito delle attestazioni rilasciate dai Segretari Generali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"Trasformazione in senso federale dello Stato e tagli alla spesa pubblica"

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la Sede della Lega Nord Padania in Milano - Via Carlo Bellerio n. 41- cap 20161 - Tel. - 02/66234420.

12A003409

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 21 marzo 2012 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 18 cittadini italiani, previo deposito delle attestazioni rilasciate dai Segretari Generali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Disposizioni atte a garantire l'autonomia finanziaria dei comuni, delle province e delle regioni».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la Sede della Lega Nord Padania in Milano - Via Carlo Bellerio n. 41 - cap 20161 - Tel. - 02/66234420.

12A03400

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 21 marzo 2012 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 18 cittadini italiani, previo deposito delle attestazioni rilasciate dai Segretari Generali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Attribuzione dell'IMU ai comuni e abrogazione dell'imposta sulla prima casa».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la Sede della Lega Nord Padania in Milano - Via Carlo Bellerio n. 41 – cap 20161 - Tel. - 02/66234420.

12A03401

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 21 marzo 2012 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 18 cittadini italiani, previo deposito delle attestazioni rilasciate dai Segretari Generali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Misure dirette ad evitare l'infiltrazione mafiosa nei territori padani».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la Sede della Lega Nord Padania in Milano - Via Carlo Bellerio n. 41 – cap 20161 - Tel. - 02/66234420.

12A03402

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 21 marzo 2012 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 18 cittadini italiani, previo deposito delle attestazioni rilasciate dai Segretari Generali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"Garanzia del credito a famiglie e imprese: separazione tra credito produttivo e attività finanziaria speculativa."

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la Sede della Lega Nord Padania in Milano - Via Carlo Bellerio n. 41 - cap 20161 - Tel. 02/66234420.

12A03403

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 21 marzo 2012 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 18 cittadini italiani, previo deposito delle attestazioni rilasciate dai Segretari Generali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"TFR in busta e prestito del lavoro."

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la Sede della Lega Nord Padania in Milano - Via Carlo Bellerio n. 41- cap 20161 - Tel. 02/66234420.

12A03404

Annuncio di una proposta di legge di inziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 21 marzo 2012 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 18 cittadini italiani, previo deposito delle attestazioni rilasciate dai Segretari Generali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"Busta paga pesante: abolizione del sostituto d'imposta".

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la Sede della Lega Nord Padania in Milano - Via Carlo Bellerio n. 41- cap 20161 - Tel. 02/66234420.

12A03405

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del consolato d'Italia a Manchester. (Regno Unito).

Il Ministro
degli Affari Esteri

di concerto con

Il Ministro dell'Economia
e delle Finanze

(*Omissis*)

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 2011 è soppresso il Consolato d'Italia a Manchester.

Art. 2.

A decorrere dal 1° ottobre 2011 risultano pertanto soppressi tutti i posti in organico presso il Consolato d'Italia a Manchester, così ripartiti:

a. Capo di Consolato;

b. Commissario aggiunto, amministrativo, consolare e sociale/ Vice commissario amministrativo consolare e sociale /Vice commissario amministrativo contabile/ Cancelliere amministrativo/Cancelliere contabile (1 posto);

c. Vice commissario amministrativo consolare e sociale /Vice commissario amministrativo contabile/ Cancelliere amministrativo/ Cancelliere contabile (1 posto);

d. Cancelliere amministrativo/Cancelliere contabile/ Assistente amministrativo/ Coadiutore (1 posto);

e. Assistente amministrativo/ Coadiutore (3 posti);

f. Commesso Capo/Autista Capo/Coadiutore/Commesso/Autista (1 posto);

Art. 3.

A decorrere dal 1° ottobre sono istituiti i seguenti posti nell'organico del Consolato generale d'Italia Londra:

a. Vice commissario amministrativo consolare e sociale /Vice commissario amministrativo contabile/ Cancelliere amministrativo/ Cancelliere contabile (2 posti);

b. Cancelliere amministrativo/Cancelliere contabile/ Assistente amministrativo/ Coadiutore (1 posto);

c. Assistente amministrativo/ Coadiutore (1 posti).

Art. 4.

(*Omissis*).

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza.

Roma, 26 gennaio 2012

Il Ministro degli affari esteri
TERZI DI SANT'AGATA

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
GRILLI

12A02706

Modifica della circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia a Londra

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° ottobre 2011, la circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia a Londra è modificata come segue: «Inghilterra, Galles, Isola di Wright, Isola di Man, Isole del Canale, Gibilterra, Georgia del Sud e Isole Sandwich».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: VERDERAME

12A02707

Istituzione del vice Consolato onorario in Lulea (Svezia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Lulea (Svezia) un Vice consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Stoccolma, con la seguente circoscrizione territoriale: le province di Norrbotten e Lappland.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A02708

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Esclusione dall'assoggettamento alla procedura di VIA del progetto «Porto di Pozzallo realizzazione impianto stoccaggio del prodotto pescato e trattamento degli scarti» presentato dal comune di Pozzallo.

Con d.d. n. DVA - 2012 - 5401 del 2 marzo 2012,

si determina:

1. l'esclusione dall'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale dell'intervento «Porto di Pozzallo realizzazione impianto stoccaggio del prodotto pescato e trattamento degli scarti» presentato dal Comune di Pozzallo Piazza Municipio Servizio n. 18 Viale Australia - 97016 Pozzallo.

2. Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso in *Gazzetta Ufficiale*.

12A02914

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Vicopisano

Con decreto 12 gennaio 2012 n. 3065, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 20 febbraio 2012, reg. n. 1, foglio n. 393, è stato disposto il passaggio del demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico nel comune di Vicopisano (Pisa), distinto nel N.C.T. del comune medesimo al foglio 14 particelle 300, 369 e al N.C.E.U. al foglio 14 particelle 300, 369 sub1-2.

12A03167

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione delle delibere n. 12/2011 e n. 13/2011 adottate dal Comitato dei delegati della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 24 novembre 2011.

Con ministeriale n. 36/0003708/MA004.A007/GEO-L-93-94 del 7 marzo 2012 sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze:

le delibere assunte dal Comitato dei delegati in data 23 novembre 2010 (n. 5/2010) e 31 maggio 2011, così come successivamente modificate/integrate dalla delibera assunta in data 24 novembre 2011 (n. 12/2011), nelle parti in cui sono stati variati taluni dispositivi recati dai Regolamenti vigenti;

la delibera n. 13/2011 recante proposte di modifiche statutarie e regolamentari adottata dall'Assemblea dei delegati in data 24 novembre 2011.

12A03276

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Revoca dei commissari straordinari della «SACAIM S.p.A.», in regime di amministrazione straordinaria

Il Ministro dello sviluppo economico con decreto ministeriale 28 febbraio 2012 ha revocato dall'incarico di commissari straordinari della SACAIM S.p.A. in amministrazione straordinaria i signori dott. Paolo Vergani, avv. Giuseppe Benedetto e l'avv. Angela Vecchione.

12A03078

Sostituzione dei commissari straordinari della «SACAIM S.p.A.», in regime di amministrazione straordinaria

Il Ministro dello sviluppo economico con decreto ministeriale 29 febbraio 2012 ha nominato il prof. Alberto Maffei Alberti commissario straordinario della SACAIM S.p.A. in amministrazione straordinaria in sostituzione dei signori dott. Paolo Vergani, avv. Giuseppe Benedetto e avv. Angela Vecchione.

12A03079

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-069) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 1,00